

CAPITOLO XI

**Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo —
Preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo — Con-
venzione sull'aiuto alimentare — Prodotti di base — Negoziati com-
merciali multilaterali — Conferenza delle Nazioni Unite per il Fondo
comune — Conferenza per la Cooperazione economica internazionale —
CSCE — Riunione di Belgrado**

PAGINA BIANCA

POLITICA COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Durante il 1977 è proseguito, da parte delle competenti istanze comunitarie l'esame del problema della cooperazione allo sviluppo, esame che si è svolto lungo due direttive.

Da una parte si è proceduto alla ricerca di una visione globale delle implicazioni reciproche della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo (specie in campo commerciale) e delle altre politiche della Comunità sul piano interno (occupazione, equilibri regionali, ristrutturazione interna, eccetera).

A tale proposito è emerso che al fine di svolgere pienamente il suo ruolo nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, la Comunità deve prima disporre di solide strutture interne (eliminando i divari e gli squilibri tuttora esistenti in seno ad essa) che costituiscono una condizione necessaria per il pieno conseguimento dei suoi obiettivi esterni.

Su un altro piano, in vista di un'armonizzazione e, a più largo respiro, di una futura « comunitarizzazione », delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo, è stata esaminata la possibilità di realizzare un primo coordinamento di tali politiche e di quella della Comunità.

Al riguardo, nel corso del Consiglio cooperazione e sviluppo del 28 novembre 1977 è stato deciso di procedere intanto ad un miglior coordinamento delle attività bilaterali di due o più Paesi membri verso un PVS di comune interesse.

Tale azione di coordinamento dovrà svolgersi, in un primo momento, con contatti a livello politico tra le Cancellerie degli Sta-

ti interessati e solo in seguito anche sul posto, con l'apporto, ove possibile, del contributo dell'autorità locale.

In tale fase gli organi comunitari, oltre ad assecondare quanto più possibile il coordinamento tra Stati membri dell'aiuto bilaterale, dovranno altresì avere una funzione propulsiva, in vista della « comunitarizzazione » dell'attività in esame, cui si dovrebbe giungere una volta realizzato il coordinamento delle iniziative individuali in tale ambito dei singoli Stati membri.

1. — Aiuto ai PVS non associati

Nella sessione del 28 novembre 1977 il Consiglio dei ministri per la Cooperazione allo sviluppo ha approvato il programma presentato dalla Commissione per l'utilizzazione dello stanziamento di 45 MUC iscritti al bilancio 1977, secondo le seguenti percentuali: 3/4 a Paesi asiatici e 1/4 all'America Latina. Nella medesima sessione il Consiglio ha preso atto dell'esistenza ormai di consenso sul principio di stabilire un regolamento di base che tracci le grandi linee della futura azione comunitaria in favore dei PVS non associati.

Peraltro, il principio dell'attuazione di un aiuto finanziario e tecnico a favore dei PVS non associati, stabilito in una Risoluzione del Consiglio dei ministri delle Comunità per la Cooperazione nella sessione del luglio 1974, testimonia la volontà della CEE di contribuire all'aiuto allo sviluppo su scala mondiale. Nel 1978 si prevede che questa volontà si manifesterà concretamente sotto la forma di uno stanziamento di 60 milioni di unità di conto. Se si pensa che nel 1976 sono stati iscritti al bilancio 20 milioni e nel 1977 45 milioni, si può facilmente dedurre

una crescente attenzione da parte della Comunità ai problemi del terzo mondo in generale, e non solo dei Paesi associati.

2. — *Rapporti con le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo*

Sempre nel corso del Consiglio per la Cooperazione allo sviluppo del 28 novembre 1977 è stata approvata la procedura per la utilizzazione dei crediti comunitari destinati alla collaborazione con le Organizzazioni non governative specializzate nella cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne tali Organizzazioni, esse devono rispondere ai seguenti requisiti: possedere lo *status* di persone giuridiche senza scopo di lucro ed essere considerate tali anche dalle rispettive legislazioni degli Stati membri. Esse devono altresì avere la nazionalità di uno Stato membro non soltanto da un punto di vista giuridico, ma anche « bona fide »; devono cioè avere la loro sede sociale nel territorio dello Stato membro considerato. Esse devono inoltre dimostrare la loro capacità di realizzazione nei Paesi in via di sviluppo, devono essere in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e di produrre all'occorrenza tutta la documentazione necessaria al controllo dei progetti ed avere un'esperienza di qualche anno nel campo dei cofinanziamenti.

Tali organizzazioni devono inoltre accordarsi con Enti locali per la realizzazione in comune dei progetti.

Per quanto concerne i progetti suscettibili di essere oggetto di cofinanziamento da parte della CEE e delle ONG, essi devono essere compatibili con le priorità ed i bisogni della popolazione del Paese beneficiario ed essere considerati validi dalle autorità competenti del Paese interessato. Devono inoltre favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni meno favorite; in questo contesto una particolare attenzione è rivolta ai progetti di tipo rurale, educativo e sociale.

Nella realizzazione dei progetti si dovrà infine tenere in massimo conto l'utilizzazione delle risorse umane e materiali locali.

I progetti devono inoltre essere rivolti verso obiettivi prestabiliti in ogni dettaglio ed oltre che rientrare nel quadro dei fondi disponibili, devono realizzarsi in un tempo determinato tenendo conto degli imperativi di bilancio della CEE.

I progetti rispondenti a tali requisiti e proposti dalle ONG, vengono esaminati dalla Commissione ed in caso di approvazione si procede alla stipula del contratto di cofinanziamento tra CEE e ONG.

Il finanziamento dei progetti approvati deve essere assicurato integralmente e deve prevedere una partecipazione delle ONG del 50 per cento. In casi eccezionali, il contributo comunitario può giungere fino al 75 per cento.

A questo proposito va rilevato che il contributo finanziario della CEE non supera, in linea di principio, le 100.000 UCE per progetto o per anno. Esso si effettua sotto forma di uno o più pagamenti all'ONG nella moneta dello Stato membro della CEE ove l'ONG ha la propria sede.

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto è prevista una clausola di sospensione o di risoluzione. Le controversie che non possono essere regolate in via amichevole sono portate davanti alla Corte di giustizia della Comunità.

3. — *Aiuti di urgenza ed umanitari*

Nel corso delle riunioni del Consiglio Cooperazione allo sviluppo del marzo e del novembre 1977 è stato approvato il pacchetto di misure proposte dalla Commissione e dal Gruppo *ad hoc* in materia di coordinamento delle azioni della Comunità e degli Stati membri nel settore degli aiuti di urgenza e umanitari.

Si è convenuto, al riguardo, di creare a Bruxelles un centro (il cui personale sarà reclutato tra i servizi stessi della Commissione) per tempestivi scambi di informazione tra la Commissione e gli Stati membri sull'entità del disastro e sulle necessità più immediate, in vista di coordinare i soccorsi, di definire gli interventi più appropriati, di evitare doppij e di facilitare eventuali azio-

ni complementari, e se del caso congiunte, tra Stati membri o tra questi e la Comunità.

Per quanto concerne la fase dell'aiuto a breve termine, il coordinamento avrà per oggetto l'organizzazione delle operazioni, sia comunitarie che degli Stati membri, intese ad agevolare il ripristino della situazione di normalità nella regione colpita dal disastro.

In tale quadro si è altresì provveduto nel corso del 1977, da parte degli Stati membri alla redazione di un inventario delle rispettive possibilità di azione in caso di catastrofe e ci si è impegnati al continuo aggiornamento del medesimo.

È stato infine designato da ciascun Paese membro un « corrispondente » nazionale che dovrà tenere gli opportuni contatti sia con il suo omologo comunitario che con quelli degli altri Stati membri.

PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER L'ANNO 1977

Tredici provvedimenti, tutti adottati il 13 dicembre 1976, hanno instaurato, per il 1977, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo; undici Regolamenti del Consiglio hanno disciplinato la specifica materia in ordine a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico; due Decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno stabilito il particolare regime per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi.

Alcune innovazioni, particolarmente per quanto concerne i tessili, delle misure complementari e aggiustamenti diversi sono stati introdotti nella disciplina normativa di tale esercizio preferenziale; peraltro, sono rimaste essenzialmente inalterate le linee generali del particolare regime che, conformemente all'offerta depositata dalla CEE nel 1969 presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNC-

TAD), ha avuto concreta applicazione a decorrere dal secondo semestre del 1971.

Il trattamento è stato sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti del settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati, compresi, rispettivamente, nei capitoli da 25 a 99 e da 1 a 24 della Nomenclatura tariffaria di Bruxelles.

Per i prodotti industriali, diversi dai manufatti di juta e di cocco, è stata concessa l'esenzione daziaria; peraltro, le modalità di gestione sono state diverse secondo le categorie dei « sensibili », « quasi sensibili » e « non sensibili », in cui tali prodotti sono stati compresi.

Per determinati manufatti di juta e di cocco l'esenzione e la riduzione dei normali dazi doganali sono state applicate nell'ambito delle misure particolari stabilite con determinati Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi di imposizione stabiliti in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati.

Infine, misure particolari hanno avuto per oggetto i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il caffè solubile, il burro di cacao.

1. — *Prodotti « sensibili » del settore industriale diversi dai tessili.* — Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari; i dazi nulli sono stati concessi entro i limiti stabiliti, espressi generalmente in unità di conto e in metri cubi per il legno compensato o impiallacciato. I volumi contingentali, espressi in unità di conto, sono stati costituiti dalla somma dell'importo di base e dell'importo supplementare; il primo ha rappresentato il valore cif delle importazioni nella Comunità verificatesi nel 1974 in provenienza dai Paesi e territori beneficiari, con esclusione di quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali; il secondo è stato calcolato sulla base del 5 per cento del valore cif delle importazioni realizzate nello stesso anno in provenienza da Paesi diversi dai beneficiari nonché da quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali. Essendo stato assunto co-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me anno di riferimento il 1974, del quale erano disponibili i dati statistici necessari, in luogo del 1971 in precedenza considerato a tale scopo, non poteva non derivare un incremento considerevole dei volumi contingenti; l'aumento è stato, tuttavia, limitato ad un massimo del 50 per cento rispetto all'esercizio precedente e a percentuali inferiori per determinati prodotti.

Il Regolamento del Consiglio 3019/76 e la Decisione CECA 76/908 hanno stabilito la apertura, la ripartizione e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari, a dazio nullo, per i prodotti « sensibili » del settore industriale diversi dai tessili.

Il primo ha avuto per oggetto 13 contingenti; rispetto al 1976, il numero è rimasto immutato, ma è stata introdotta una variante di ordine merceologico (vi sono stati inclusi l'acido glutammico e relativi sali, della voce 29.23 - D. III della tariffa doganale comune, mentre le pile elettriche, della voce 85.03, sono state trasferite fra i prodotti « quasi sensibili »); inoltre gli aumenti dei volumi, rispetto al precedente esercizio, sono stati contenuti:

a) al 15 per cento per quattro contingenti (cuoi e pelli di bovini ed equini preparate, della voce 41.02 ex B; oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A; oggetti da viaggio di altre materie, della voce 42.02-B; oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituite, della voce 42.03);

b) al 25 per cento per tre contingenti (apparecchi di trasmissione e di ricezione, eccetera, e loro parti, delle voci 85.15-A III e C III; diodi, transistori, eccetera e parti staccate, delle voci 85.21-D ed E; altri mobili e loro parti, della voce 94.03;

c) al volume globale di 21.172.000 unità di conto (poco più del 20 per cento rispetto al 1976) per le sedie e loro parti, della voce 94.01;

d) al volume globale di 209.000 unità di conto per l'acido glutammico e suoi sali, della voce 29.23 D-III.

A causa della difficile situazione del particolare settore, per le calzature delle voci

doganali 64.01, 64.02-A, 64.02-B è stato mantenuto in tutti gli elementi lo « statu quo » del 1976; per il legno impiallacciato o compensato, della voce 44.15, perdurando gli interessi divergenti dei « Nove », particolarmente del Regno Unito, favorevole all'incremento delle correnti tradizionali di esportazione di alcuni Paesi del Commonwealth verso il mercato britannico, e della Francia, ligia alla tutela della specifica produzione e commercializzazione di alcuni Stati africani associati, è stata adottata una soluzione di compromesso. Il volume di detto contingente è stato fissato in metri cubi 282.610; è stata attribuita al Regno Unito la quota di 238.800 metri cubi, nel cui ambito, per la frazione di 141.305 metri cubi, non sono stati posti limiti di accesso ai singoli Paesi beneficiari (la quota conferita all'Italia è stata di metri cubi 2.970). I volumi dei singoli contingenti, pur stabiliti per l'insieme della Comunità, sono stati integralmente suddivisi fra gli Stati membri sulla base di chiavi di ripartizione informate, in via massima, a criteri economici di ordine generale, attinenti al commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione. Una chiave particolare è stata adottata per la ripartizione del volume contingente del legno compensato o impiallacciato; per le calzature sono state mantenute le quote di ripartizione fra gli Stati membri stabilite nel precedente esercizio. In aderenza a quanto il Consiglio aveva preconizzato circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserva per tutti i contingenti preferenziali, queste sono state introdotte, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, per l'acido glutammico e suoi sali, della voce 29.23-D III, per i diodi, transistori, eccetera e parti e pezzi staccati, delle voci 85.21 D ed E, per le sedie e loro parti, della voce 94.01. Per l'esercizio 1977, sei contingenti di prodotti industriali sono stati gestiti con le rispettive riserve di quote comunitarie (per quelli concernenti gli oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A, gli apparecchi elettronici e relative parti staccate, delle voci 85.15-A III e C III, gli altri mobili e loro parti, della voce 94.03, le relative quote di riserva, isti-

tuite nei precedenti esercizi, sono state mantenute e commisurate ai maggiori volumi del nuovo periodo preferenziale). Consono alla natura comunitaria dei contingenti tariffari, il quantitativo di riserva costituisce una massa di manovra atta a garantire il loro completo esaurimento; col suo meccanismo viene evitata la sterilizzazione delle quote che, conferite ai singoli Stati membri in base alla ripartizione unica e definitiva dei volumi globali, non siano questi utilizzati in tutto o in parte.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dai Paesi e territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (« butoir »); questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o territorio beneficiario non possono, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali (peraltro, per i prodotti « sensibili » del Regolamento 3019/76 i limiti del « butoir » sono stati generalmente stabiliti nella misura del 30, 20 e talvolta 15 per cento).

I dazi normali sono stati ristabiliti automaticamente quando è stato raggiunto, a livello comunitario, il limite del « butoir »; essi sono stati applicati nei confronti del Paese o territorio beneficiario per le importazioni eccedenti l'importo massimo stabilito. I dazi normali sono stati, altresì, applicati automaticamente sul piano nazionale, da ciascun Stato membro nei confronti di tutti i Paesi e territori beneficiari, quando le rispettive quote contingentali sono state singolarmente esaurite.

Dei tredici contingenti tariffari stabiliti dal Regolamento 3019/76 i beneficiari sono stati 113 Paesi indipendenti, e 33 Paesi e territori dipendenti; questi ultimi, peraltro, sono stati esclusi dal regime preferenziale stabilito per le calzature con tomaia di cuoio naturale, della voce 64.02-A della tariffa doganale comune.

La Decisione 76/694 CECA ha avuto per oggetto tre contingenti relativi a determinati prodotti siderurgici i cui beneficiari sono

stati gli stessi Paesi e territori, indipendenti e dipendenti, previsti dal Regolamento descritto in precedenza. La difficile situazione del particolare settore industriale della Comunità non ha consentito che fossero apporati dei miglioramenti al regime preferenziale per tali prodotti; sono stati stabiliti gli stessi volumi contingentali dall'esercizio precedente.

2. — *Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili » del settore industriale, diversi dai tessili.* — I prodotti industriali « quasi sensibili » sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale. La cessazione delle preferenze nei confronti sia di tutti i Paesi e territori beneficiari, sia del Paese o territorio beneficiario, non è stata automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (« plafonds ») si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (« butoirs ») utilizzabili da ciascun Paese o territorio; la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, ha stabilito con proprio Regolamento caso per caso, in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza.

I prodotti industriali « non sensibili » non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità; il controllo è stato esercitato « a posteriori », in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete di importazione sono abitualmente disponibili. Peraltro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti « non sensibili », la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il controllo di quelli « quasi sensibili », avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare con proprio Regolamento i dazi normali, qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (« butoirs »).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli stessi provvedimenti comunitari hanno disciplinato il regime preferenziale per i prodotti industriali « quasi sensibili » e « non sensibili ». Per i « quasi sensibili », soggetti, cioè, a controllo mediante sorveglianza speciale, i massimali (« plafonds ») e gli importi (« butoirs ») sono stati indicati in apposito elenco, di cui il Consiglio ha preso atto; i massimali (« plafonds »), espressi in unità di conto, sono risultati, come per i volumi contingenziali dei prodotti « sensibili », dalla somma dell'importo di base e di quello supplementare calcolati sulla base dei dati statistici del 1974; gli aumenti sono stati limitati, in via generale, al 50 per cento dei massimali stabiliti nel precedente esercizio, con le eccezioni di percentuali inferiori o del mantenimento dello « statu quo » per prodotti determinati presentanti un certo grado di sensibilità. Le imputazioni, nel quadro dei singoli massimali, sono state circoscritte nell'ambito di un importo massimo comunitario (« butoir ») del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e territorio beneficiario, salvo talune eccezioni (le percentuali limitative del 20 o 30 per cento stabilite per i determinati prodotti sono state indicate negli stessi provvedimenti comunitari).

Per i prodotti « non sensibili » non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi; per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai « plafonds » (importo di base più importo supplementare in riferimento ai dati del 1974) ed al « butoir » (limite del 50 per cento dei massimali).

I Regolamenti del Consiglio 3020/76, 3021/76, e la Decisione 76/908 CECA hanno disciplinato il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti sia « quasi sensibili » che « non sensibili ».

Allo scopo di limitare le importazioni preferenziali in provenienza da determinati Paesi beneficiari, che si trovano in una situazione privilegiata e sono divenuti altamente competitivi in particolari settori, il Regolamento 3020/76, detto « ibrido », ha riprodotto, con modifiche, le particolari norme adottate nello schema del precedente esercizio preferenziale. Per 25 prodotti o gruppi di prodotti industriali, che, già compresi nel-

la categoria dei « sensibili » e soggetti, quindi, al meccanismo dei contingenti, sono stati trasferiti in quella dei « quasi sensibili » (ossido di piombo, carburo di calcio, determinati concimi della voce 31.05, cellulosa rigenerata, nitrati di cellulosa, carta Kraft, parrucche, parti di macchine da cucire, binocoli, magnetofoni, bambole, ecc.), sono stati introdotti, oltre a quelli normali, degli importi massimi comunitari (« butoirs ») inferiori per determinati Paesi o territori (Messico, Jugoslavia, Corea del Sud, Macao, Hong Kong).

Si è trattato di Paesi o territori che per i prodotti in causa avevano raggiunto negli anni 1973 e 1974 gli importi massimi (« butoirs ») stabiliti oppure, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si erano rivelati fornitori della Comunità per almeno il 40 per cento delle importazioni in provenienza da tutti i Paesi e territori beneficiari delle preferenze. I « butoirs » particolari, espressi in unità di conto, hanno consentito al Paese o territorio beneficiario, che si è trovato in tale situazione privilegiata di competitività, di continuare a beneficiare dei vantaggi già acquisiti nel quadro del sistema applicato nell'anno 1974, in cui non era stato ancora introdotto un Regolamento « ibrido », in quanto il limite del 15 per cento, assunto come criterio generale, si è collocato, espresso in valore assoluto, ad un livello inferiore a quello dell'importo massimo (« butoir ») stabilito per tale esercizio. Sulla base di tali elementi obiettivi, sono stati stabiliti 15 « butoirs » particolari per la Jugoslavia, 8 per Hong Kong, 2 per la Corea del Sud, 1 per il Messico. La applicazione dei normali dazi comunitari è stata automatica quando sono stati raggiunti i limiti sia dei « butoirs » normali, sia di quelli speciali fissati per detti Paesi ritenuti altamente competitivi. Allo scopo, poi, di evitare che detti Paesi o territori potessero concentrare in determinate zone della Comunità le proprie forniture di prodotti soggetti alla limitazione dell'importo massimo, è stata prevista l'applicazione automatica dei normali dazi doganali da parte dello Stato membro nel quale le importazioni preferenziali dei prodotti in questione, originari di uno

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

solo di detti Paesi o territori, avessero raggiunto la metà del « butoir » particolare, a meno che lo Stato membro interessato non avesse notificato preventivamente alla Commissione che non intendeva avvalersi, in via generale o per casi singoli, di tale disposizione.

Nel Regolamento « ibrido », che ha reintrodotta le particolari misure per l'esercizio preferenziale del 1977, sono stati indicati con un asterisco i Paesi e territori competitivi nei confronti dei quali, nei casi di specie, il ripristino dei normali dazi doganali era automatico; sono stati contrassegnati con un asterisco doppio i Paesi e territori per i quali l'applicazione dei normali dazi doganali era immediata nello Stato membro in cui le importazioni di prodotti originari di ciascuno di essi avessero raggiunto l'importo massimo comunitario (disposizione, questa, valida nei casi in cui lo Stato membro interessato avesse notificato di rinunciare all'applicazione automatica dei dazi normali quando fosse stata raggiunta la metà del « butoir » speciale). Una procedura di informazioni a termine breve, nel quadro di una stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri ha consentito la retta applicazione delle norme predette. I beneficiari delle preferenze per i prodotti previsti dal Regolamento « ibrido » sono stati 113 Paesi indipendenti e 33 Paesi e territori dipendenti. Inoltre la Romania è stata ammessa a beneficiare del particolare trattamento per determinati prodotti (parrucche, mattoni refrattari, parti staccate di macchine da cucire, bambole, binocoli, magnetofoni, giocattoli).

Il Regolamento 3021/76 ha avuto per oggetto una vasta gamma di prodotti, diversi dai tessili, che ha coperto quasi tutto l'arco dei capitoli da 25 a 29 della tariffa doganale comune. I beneficiari sono stati 114 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti segnati da un asterisco) e 33 Paesi e territori dipendenti. Una innovazione di particolare rilievo è stata quella che ha consentito a 28 Paesi meno favoriti di utilizzare in misura maggiore le possibilità preferenziali di accesso al mercato

comunitario; è stato stabilito di sospendere nei loro confronti l'applicazione dei « butoirs » per i prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili »; tale eccezione alla regola generale del sistema è stata valida unicamente per il seguente gruppo di Paesi meno avanzati figuranti nell'elenco adottato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975: Afghanistan, Alto Volta, Bangladesh, Benin, Butan, Botswana, Burundi, Ciad, Etiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Laos, Lesotho, Malawi, Maldive, Mali, Nepal, Niger, Repubblica araba dello Yemen, Repubblica Centrafricana, Repubblica popolare democratica dello Yemen, Ruanda, Samoa Occidentale, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda.

La Decisione 76/909 CECA ha disciplinato le preferenze per determinati prodotti siderurgici, compresi in sei posizioni o parti di posizioni tariffarie, a favore di 113 Paesi indipendenti e di 33 Paesi e territori dipendenti. Data la difficile situazione del particolare settore industriale, è stato concesso un debole miglioramento di qualche massimale rispetto al periodo precedente; un « butoir » speciale, espresso in unità di conto, è stato stabilito nei confronti della Jugoslavia per i profilati e le palancole della voce 73.11, in ragione della competitività di detto Paese per tali prodotti.

3. — *Prodotti tessili.* — Il Regolamento del Consiglio 3022/76 ha disciplinato, per il 1977, il particolare regime preferenziale per i prodotti tessili diversi da quelli di juta e di cocco.

Esso ha introdotto una profonda innovazione nel sistema, in aderenza, peraltro, alle linee direttrici figuranti nella dichiarazione del Consiglio inserita nel processo verbale della sessione ministeriale dei giorni 5 e 6 novembre 1975. Rinviando la soluzione del problema relativo all'inserimento di Hong Kong e degli altri Paesi e territori dipendenti fra i beneficiari delle preferenze generalizzate, tale dichiarazione metteva in particolare rilievo la necessità che, alla luce del risultato globale dei negoziati bilaterali condotti nel quadro dell'Accordo « multi-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre », fossero limitati, sulla base di un trattamento non discriminatorio, i vantaggi preferenziali per tutti i Paesi più competitivi e fosse reso più elastico il particolare regime nei confronti dei beneficiari meno favoriti. I criteri informativi della innovata disciplina nel particolare settore, in un insieme organico e coerente, sono stati essenzialmente i seguenti.

1) È stato instaurato un nesso fra il sistema delle preferenze generalizzate e l'Accordo « multifibre » (AMF); analogo legame venne già istituito con l'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT). Fermo restando il carattere autonomo sia dell'Accordo mondiale che del regime preferenziale, il nesso in causa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente in quanto non pone in essere una interdipendenza fra le quantità ammesse alla importazione nella Comunità, a titolo di detta Convenzione internazionale, e i volumi aperti nel quadro dello schema delle preferenze. Per i tessili, che non sono regolati dall'Accordo « multifibre », viene applicato, in materia di preferenze, il regime sia generale (seta, lino, fibre dure, eccetera) che particolare (juta, cocco) del sistema comunitario. È stato convenuto che per essere ammessi al regime preferenziale applicabile ai prodotti coperti dall'Accordo mondiale:

a) i beneficiari, che ne sono membri, non possono rifiutare una convenzione bilaterale sul commercio dei tessili che venga richiesta dalla Comunità, a norma dell'articolo 4 dell'Accordo predetto;

b) i beneficiari, non partecipanti all'AMF, devono assumere degli impegni equivalenti a quelli stabiliti per i Paesi membri dell'Accordo;

c) la posizione dei Paesi e territori che, non beneficiando attualmente delle preferenze nel settore tessile, avranno soddisfatto le condizioni predette, sarà valutata caso per caso.

2) i volumi espressi in tonnellate, sono stati aumentati, a livello sia globale che dei singoli prodotti, nella misura del 5 per cen-

to rispetto al precedente esercizio. Tale percentuale di incremento, rappresentante il ritmo annuo finora seguito, è stata essenzialmente una deroga alle disposizioni generali relative agli altri prodotti industriali ed ha avuto l'effetto di rendere sopportabile per i settori produttivi interessati l'onere preferenziale.

3) È stato introdotto un regime più restrittivo per i Paesi e territori altamente competitivi su una base di parità di trattamento. Tale criterio non poteva non condurre all'inclusione di Hong Kong fra i beneficiari del regime preferenziale, determinata, altresì da imperativi di ordine politico; il Governo di Londra reclamava da tempo l'eliminazione del trattamento discriminatorio applicato nei confronti della colonia britannica in rapporto ad altri Paesi (Corea del Sud, Singapore, eccetera) ammessi alle preferenze. D'altra parte, pur trattandosi di un beneficiario ultra competitivo, le importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di Hong Kong sono disciplinate da apposita Convenzione bilaterale conclusa nel quadro dell'Accordo « multifibre » che ha imposto alla colonia britannica misure di autolimitazione.

4) È stato reso più flessibile il regime nei confronti degli altri beneficiari, particolarmente a vantaggio di quelli ritenuti meno favoriti, sulla base dei seguenti criteri obiettivi e non discriminatori:

a) per ciascun prodotto è stato considerato come competitivo ogni Paese e territorio le cui esportazioni nella Comunità nel 1974 corrispondevano almeno al 6 per cento di quelle normalmente contabilizzate nel calcolo dell'importo di base dei contingenti tariffari e dei massimali (*plafonds*) dei prodotti industriali;

b) è stato considerato come meno favorito, anche se veniva soddisfatto il criterio di competitività, di cui alla lettera a), ogni beneficiario indipendente il cui prodotto nazionale lordo *pro capite*, nel 1972, è stato uguale o inferiore a 275 dollari, secondo le rilevazioni della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul piano normativo, un Regolamento unico del Consiglio, in luogo dei sei provvedimenti dei precedenti esercizi, ha disciplinato il nuovo regime preferenziale nel settore tessile. Dei suoi annessi:

a) il primo (Allegato A) ha elencato i prodotti che, in ragione della loro alta sensibilità, hanno formato l'oggetto di trenta contingenti tariffari. La loro utilizzazione è stata riservata unicamente ai Paesi indipendenti; ne sono stati esclusi i Paesi e territori dipendenti o amministrati. I volumi dei singoli contingenti, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti, secondo una chiave particolare, in quote conferite agli Stati membri (i Paesi del Benelux sono stati considerati come un unico Stato membro); nell'ambito di tali quote nazionali, i prodotti originari di determinati Paesi competitivi, espressamente indicati in relazione a ciascuna categoria di prodotti (secondo i casi, Colombia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Singapore, Jugoslavia), sono stati ammessi all'importazione a regime preferenziale nei singoli Stati membri sino alla concorrenza dei quantitativi massimi figuranti in corrispondenza delle quote nazionali predette. Tali quantitativi, essendo cumulativi, sono stati validi indistintamente per l'insieme dei beneficiari competitivi, se in numero superiore all'unità.

Sul piano comunitario, sono stati stabiliti due importi massimi (« butoirs »), con percentuali diverse rispetto al volume globale dei singoli contingenti; il « butoir » generale, in prevalenza nella misura del 30 per cento (figurano altresì, alcune percentuali del 20, 35, 40 per cento), ha rappresentato il limite massimo entro il quale i Paesi indipendenti, diversi da quelli figuranti come competitivi in relazione a ciascun contingente, hanno potuto beneficiare delle preferenze generalizzate all'importazione dei loro prodotti nell'insieme della Comunità; il « butoir » speciale, nella misura uniforme del 10 per cento, ha stabilito il limite massimo nel cui ambito i prodotti originari dei Paesi indicati come competitivi potevano accedere all'insieme del mercato comunitario col particolare regime preferenziale. È da rilevare che i singoli quantitativi massimi

figuranti in corrispondenza a ciascuna quota nazionale di ripartizione, che, come è stato rilevato, i Paesi competitivi non potevano cumulativamente superare con le loro importazioni preferenziali nei singoli Stati membri, sono stati il risultato della somma di tante volte il 10 per cento della relativa quota nazionale, quanti erano, per ogni categoria di prodotti, i Paesi competitivi espressamente indicati.

Per otto prodotti tessili sono state conferite in esclusiva alla Danimarca le stesse quote supplementari del 1976; detti quantitativi addizionali, per i quali non vigono i limiti del « butoir » nei confronti dei beneficiari, sono da eliminare nel termine di cinque anni per frazioni successive del 20 per cento;

b) il secondo (Allegato B) ha avuto per oggetto 12 prodotti, la cui sensibilità è stata posta in relazione a determinati Paesi competitivi. I rispettivi volumi, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti in due quote; quella del 30 per cento è stata riservata cumulativamente ai Paesi e territori beneficiari competitivi (secondo i casi, Brasile, Uruguay, Hong Kong, Colombia, Jugoslavia, Corea del Sud), espressamente indicati in corrispondenza alle singole categorie di prodotti e presi nel loro insieme, ed è stata gestita col meccanismo dei contingenti tariffari; l'altra del 70 per cento è stata l'oggetto di un *plafond* che, col « butoir » del 50 per cento, ha comportato le modalità di gestione proprie dei prodotti « quasi sensibili » ed è stata aperta indistintamente all'accesso degli altri beneficiari dipendenti ed indipendenti;

c) il terzo (Allegato C) ha avuto per oggetto gli altri tessili (68 prodotti o gruppi di prodotti) per cui sono state applicate le regole generali del sistema (misure di sorveglianza speciale per alcuni di essi; controllo *a posteriori* in base ai dati statistici per gli altri prodotti considerati « non sensibili »).

In sintonia alla deroga stabilita per gli altri prodotti industriali delle stesse categorie, anche per i tessili « quasi sensibili » e « non sensibili », originari dei 28 Paesi me-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no avanzati figuranti nella Risoluzione dell'ONU 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, sono state escluse le limitazioni poste dalle regole del « butoir ».

Il Regolamento del Consiglio 3023/76 ha disciplinato il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti tessili di juta e di cocco. Secondo l'offerta comunitaria, tale trattamento è concesso nel quadro delle misure particolari convenute con i Paesi in via di sviluppo esportatori. Gli accordi conclusi con l'India e con il Bangladesh sul commercio dei manufatti di juta prevedono, fra l'altro, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate, il prosieguo del programma di graduale sospensione dei dazi della tariffa doganale comune nello specifico settore; questi, già ridotti nel contesto dei precedenti accordi cessati di validità nel dicembre 1975 del 50 o 60 per cento in rapporto alle aliquote di base, sono stati ridotti dell'80 per cento al 1° gennaio 1977 e saranno totalmente sospesi al 1° luglio 1978; per i filati di juta la sospensione totale è stata realizzata al 1° gennaio 1977.

L'Accordo CEE-India sul commercio dei prodotti di cocco prevede, nello stesso quadro preferenziale, l'ulteriore sospensione progressiva del dazio comunitario applicabile ai tappeti di cocco, in modo da pervenire ad un dazio nullo in due tappe; la prima sospensione ha avuto inizio il 1° luglio 1976; la seconda sarà realizzata il 1° gennaio 1978.

In attesa dell'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore degli accordi predetti, le parti contraenti hanno concordato di applicarli *de facto*. Il citato Regolamento del Consiglio, in vigore dal 1° gennaio 1977, ha stabilito: a) il dazio nullo per i filati, i tappeti e le corde di juta e i dazi ridotti dell'80 per cento, rispetto a quelli di base, per gli altri prodotti di tale materia tessile; di tale regime preferenziale hanno beneficiato i prodotti in causa originari sia dell'India e del Bangladesh sia della Thailandia in ragione delle misure particolari convenute fra la Comunità e tale Paese; b) il mantenimento, per il 1977, della riduzione tariffaria dell'80 per cento già in vigore nel secondo semestre del prece-

dente anno, per i tappeti di cocco originari dell'India nonché dello Sri-Lanka con il quale erano intervenute apposite intese con la CEE.

4. — *Prodotti agricoli trasformati.* — Il Regolamento del Consiglio 3026/76 ha stabilito il regime preferenziale per una serie di prodotti rientranti in diverse posizioni o parti di posizioni dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune.

Miglioramenti di rilievo sono stati introdotti nel settore agricolo per l'esercizio del 1977; essi derivano sia dall'ampliamento dei margini di riduzione tariffaria, estesi in molti casi sino alla completa esenzione, sia dall'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco di quelli ammessi alle preferenze, per la maggior parte originari dei Paesi meno favoriti. Le modalità di gestione sono state sostanzialmente diverse da quelle stabilite per i prodotti del settore industriale; a differenza di questi, per i quali il meccanismo di salvaguardia è in diretta connessione col sistema dei volumi contingentali e dei massimali di importazione, per i prodotti agricoli trasformati non sono stati stabiliti limiti quantitativi alla loro importazione preferenziale, sul piano sia generale che particolare. Peraltro, è stata inserita una clausola di salvaguardia, adeguata all'articolo XIX del GATT, in base alla quale, nei casi in cui le importazioni preferenziali fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenziali, sarebbe stato possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali e dell'elemento fisso nei confronti del Paese o territorio o dei Paesi o territori che fossero stati all'origine del danno. Tale misura poteva essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità. La Commissione avrebbe deciso con proprio Regolamento tale ripristino per un periodo determinato. I beneficiari sono stati 114 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti indicati con un asteri-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sco), nonchè 33 Paesi e territori dipendenti. Particolari disposizioni del Regolamento hanno consentito ai nuovi Stati membri l'applicazione dei dazi ridotti secondo modalità intese a mantenere una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi preferenziali, ferma restando l'applicazione di questi ultimi nei casi in cui i dazi calcolati con le dette modalità fossero risultati più elevati.

5. — *Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile.* — Il Regolamento del Consiglio 3024/76 ha stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di un contingente tariffario di 60.000 tonnellate di tabacchi greggi del tipo Virginia al dazio del 7 per cento con un minimo di percezione di 15 unità di conto al quintale netto per i tabacchi di valore, per collo, inferiore a 280 unità di conto per 100 chilogrammi a peso netto e con un massimo di percezione di 45 unità di conto al quintale netto per quelli di valore eguale o superiore. All'Italia è stata conferita la quota di 4.000 tonnellate. Allo scopo di mantenere un certo margine preferenziale, i nuovi Stati membri hanno applicato i dazi delle rispettive tariffe nazionali allineate al dazio preferenziale secondo le modalità stabilite dall'Atto di adesione, ferma restando l'applicazione del dazio preferenziale se più favorevole. I beneficiari del contingente sono stati 114 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania) nonchè 33 Paesi e territori dipendenti; peraltro, tale contingente ha interessato particolarmente, fra i Paesi in via di sviluppo, l'India, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonchè il Pakistan, la Malaysia e lo Sri-Lanka.

Il Regolamento del Consiglio 3025/76 ha stabilito un *plafond* comunitario di 2.500 tonnellate di tabacchi greggi, diversi da quelli del tipo Virginia, aventi, per collo, un valore eguale o superiore a 280 unità di conto per quintale netto, col dazio del 7 per cento, un minimo ed un massimo di percezione, rispettivamente, di 33 e 45 unità

di conto per 100 chilogrammi a peso netto. I beneficiari sono stati gli stessi Paesi e territori, indipendenti e dipendenti, ammessi al regime preferenziale stabilito per tabacchi Virginia.

Il contingente tariffario e il massimale comunitario dei tabacchi greggi sono significativi dello sforzo considerevole fatto dalla CEE a vantaggio di alcuni Paesi meno favoriti; sono stati rispettati gli impegni assunti in sede internazionale circa l'applicazione unilaterale delle offerte tariffarie per i prodotti tropicali presentate nel quadro dei negoziati « Tokio round ». Giova considerare che si tratta di prodotti di base soggetti ad organizzazione di mercato i quali, secondo l'offerta comunitaria delle preferenze all'UNCTAD, non potevano rientrare nel sistema preferenziale, in quanto sono ammessi al particolare regime, per quanto concerne il settore agricolo, unicamente i prodotti trasformati. In considerazione, peraltro, degli interessi della tabacchicoltura comunitaria e allo scopo di evitare incidenze economiche e finanziarie negative per i produttori degli Stati membri nonchè perturbazioni per le industrie trasformatrici, apposite clausole di salvaguardia hanno stabilito che, nei casi in cui le dette importazioni preferenziali fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenziali, sarebbe stato possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali nei confronti del Paese o territorio o dei Paesi o territori che fossero stati all'origine del danno. Tale misura poteva essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

I Regolamenti del Consiglio 3028/76 e 3029/76 hanno stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione, rispettivamente:

a) di un contingente tariffario comunitario di 45.000 tonnellate di conserve di ananassi non a fette, semifette o spirali, col dazio del 12 per cento oltre il prelievo sullo zucchero nel caso in cui il relativo tenore

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fosse risultato a determinati limiti di peso (la quota conferita all'Italia è stata di 720 tonnellate);

b) di un contingente tariffario comunitario di 28.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, col dazio del 15 per cento oltre il prelievo sullo zucchero nel caso in cui il relativo tenore fosse risultato superiore a determinati limiti di peso (la quota assegnata all'Italia è stata di 780 tonnellate). Allo scopo di mantenere un margine preferenziale, particolari disposizioni del Regolamento hanno autorizzato il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda ad applicare dazi ridotti informati al principio di una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi preferenziali la cui applicazione, peraltro, era valida nei casi in cui questi fossero risultati inferiori ai dazi calcolati in base alle particolari modalità stabilite dal Regolamento. Una clausola di salvaguardia adeguata all'articolo XIX del GATT, ha dato la possibilità alla Commissione di ripristinare, totalmente o parzialmente, i normali dazi per un periodo determinato nel caso in cui le importazioni preferenziali nella Comunità delle conserve di ananassi, oggetto dei due Regolamenti, fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di conserve similari o direttamente concorrenziali o avessero creato una situazione sfavorevole negli Stati ACP. Tali misure sarebbero state adottate nei confronti dei Paesi o territori beneficiari che fossero stati all'origine del pregiudizio grave o della minaccia del pregiudizio grave anche nei confronti di una sola regione della Comunità. I beneficiari dei due contingenti sono stati 113 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 33 Paesi e territori dipendenti o amministrati. Tali provvedimenti hanno interessato in particolare la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto d'esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico.

Il Regolamento del Consiglio 3027/76 ha stabilito due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Per l'Italia le quote di ripartizione sono state, per l'uno e l'altro prodotto, di 50 tonnellate. Il Regolamento ha stabilito particolari modalità di calcolo per la determinazione dei dazi preferenziali da applicare dal Regno Unito, Danimarca ed Irlanda; è stata valida la stessa clausola di salvaguardia figurante nei Regolamenti relativi alle conserve di ananassi. I beneficiari dei due contingenti sono stati 113 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 33 Paesi e territori dipendenti o amministrati. A causa del carattere non preferenziale dell'accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire delle particolari concessioni, incluse nel sistema delle preferenze generalizzate, tutti i Paesi e territori in via di sviluppo beneficiari; peraltro, di fatto, il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione.

REGIME DELLE PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER IL 1978

Anche per l'esercizio 1978 il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo è stato instaurato con tredici provvedimenti, tutti adottati il 28 novembre 1977; undici Regolamenti del Consiglio attengono a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico e due Decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, disciplinano la particolare materia per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi.

È rimasta essenzialmente immutata la struttura del regime del 1977; peraltro, sono stati apportati alcuni miglioramenti, intesi a consentire maggiori possibilità di im-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portazioni preferenziali, e delle modifiche sono state introdotte ai fini di un migliore funzionamento del sistema.

Gli elementi essenziali delle innovazioni, delle misure complementari e degli aggiustamenti sono i seguenti:

1. — *Prodotti industriali finiti e semifiniti diversi dai tessili.* — Seguendo la metodologia tradizionale (importo di base più importo supplementare), i volumi dei prodotti « sensibili », soggetti al contingentamento, e i massimali (« plafonds ») di quelli « quasi sensibili », disciplinati dal meccanismo della sorveglianza speciale, sono stati determinati in base ai dati statistici del 1974 per l'importo di base e a quelli del 1975 per il calcolo dell'importo supplementare. La funzione dinamica di questo ultimo elemento, risultante dal nuovo anno di riferimento, ha comportato, in via di massima, un incremento delle potenziali importazioni a regime preferenziale. Tale incremento, peraltro, è stato limitato alla percentuale massima del 50 per cento dei volumi e massimali del 1977 ed è stato, inoltre, contenuto selettivamente a percentuali minori per determinati prodotti, in aderenza al principio della graduale progressività del particolare regime e del necessario adattamento dell'economia comunitaria. Data la difficile situazione congiunturale, è stato mantenuto la *statu quo* dei volumi contingenziali di diversi prodotti sensibili (calzature, prodotti siderurgici, legno placcato, acido glutammico e suoi sali, articoli da viaggio, eccetera) nonché dei massimali sia di molti prodotti del Regolamento « ibrido » (carburante di calcio, cellulosa rigenerata, nitrato di cellulosa, tubi di ferro o di acciaio, barre, profilati e fili di rame, eccetera), sia di quelli « quasi sensibili » dei Regolamenti normali (prodotti petroliferi, prodotti siderurgici, eccetera). Quote di riserva comunitaria, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, sono state istituite per tre contingenti di prodotti sensibili (cuoi e pelli di bovini ed equini, preparati; articoli da viaggio di materie diverse dalle materie plastiche in fogli; vestiti ed accessori di vestiti di cuoio naturale, artificiale e ricostituito); col nuovo esercizio so-

no nove i contingenti tariffari di prodotti industriali, diversi dai tessili, soggetti a tale modalità di gestione. Un prodotto (« altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione ») è stato incluso fra quelli del Regolamento « ibrido » con un « butoir » speciale per la Corea del Sud; alcuni mutamenti sono intervenuti per i prodotti da comprendere nelle categorie dei « quasi sensibili » e « non sensibili ».

Per quanto concerne tali categorie di prodotti, la disciplina normativa del nuovo esercizio ha stabilito di mantenere l'esenzione doganale, nel caso di superamento dei massimali, a favore dei 28 Paesi meno progrediti compresi nell'elenco che fu oggetto della Risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975; questi hanno già beneficiato nel 1977 di una consimile eccezione nel quadro dei « butoirs ».

2. — *Prodotti tessili.* — Perdurando la grave crisi nel particolare settore e nell'attesa del rinnovo dell'Accordo multifibre e dei risultati globali dei negoziati conclusi dalla CEE con diversi Paesi fornitori, è stato ritenuto necessario riprodurre in tutti gli elementi lo schema preferenziale dei tessili instaurato nel 1977, limitando il particolare regime al primo semestre del nuovo esercizio. Sono stati, pertanto, dimezzati i volumi contingenziali, i massimali e le quote di « butoirs » stabiliti nel 1977. La Commissione presenterà tempestivamente al Consiglio le proposte relative al regime preferenziale da applicare nel secondo semestre del 1978.

Per i manufatti di juta, originari dell'India e del Bangladesh, è stata anticipata al 1° gennaio 1978 l'esenzione totale che sarebbe intervenuta al successivo 1° luglio; ciò a titolo di contropartita degli accordi di autolimitazione negoziati con tali Paesi.

Per i tappeti di cocco ed i tappeti « tufted » di tale materia, originari dell'India, è stato istituito il dazio nullo, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per effetto dell'Accordo CEE-India sul commercio di tali prodotti. Date le misure particolari convenute con la Thailandia e lo Sri-Lanka, questi Paesi beneficiano, nel quadro del regime preferenziale generalizzato, delle predette esenzioni dogana-

nali, rispettivamente, per i prodotti di juta e per quelli di cocco.

3. — *Prodotti agricoli trasformati.* — Lo schema del 1977, già caratterizzato da sostanziali miglioramenti, particolarmente a causa dell'applicazione dell'offerta per i prodotti tropicali nel quadro degli Accordi multilaterali del GATT, è stato ancora migliorato, per l'esercizio 1978, dall'inclusione di altri prodotti nella serie di quelli ammessi al regime preferenziale (cavalli da macello ed altri, alcuni crostacei e molluschi, alcuni prodotti ortofrutticoli da importare in determinati calendari, miscugli di frutta tropicali conservate, lime e limette, eccetera). Le aliquote daziarie ridotte i dazi nulli, stabiliti nel precedente esercizio, sono rimasti, in via di massima, invariati.

4. — *Tabacchi greggi, conserve di ananassi, caffè solubile, burro di cacao.* — Sono rimasti immutati nelle linee essenziali il contingente di tabacchi greggi del tipo Virginia, il *plafond* comunitario degli altri tabacchi greggi, e i due contingenti delle conserve di ananassi e quelli del caffè solubile e del burro di cacao.

L'unica innovazione è quella dell'istituzione di quote di riserva comunitaria nell'ambito dei volumi di tali contingenti tariffari.

5. — *Regole di origine.* — Con riserva degli adattamenti tecnici resi necessari dalle modifiche della Nomenclatura tariffaria e dell'adozione di un nuovo certificato di origine (formula A), le norme relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie, in vigore nel 1977, sono state essenzialmente ricondotte per il nuovo esercizio; esse sono state integrate dagli adeguamenti necessari per consentire a determinati Paesi o territori in via di sviluppo, che beneficiano per la prima volta del regime particolare per alcuni prodotti o gruppi di prodotti, di presentare, entro il termine di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1978, i certificati di origine regolamentari e la documentazione giustificativa del trasporto diretto per quelle partite di merci

che, alla data predetta, si trovavano in corso di spedizione o erano giacenti nei depositi doganali, nelle zone franche o nei magazzini di temporanea custodia. Sono state, altresì, riprodotte le regolamentazioni relative al sistema dell'origine cumulativa « limitata », del tipo degli Accordi CEE-EFTA, per i tre seguenti gruppi economici: Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico, Paesi del mercato comune dell'America centrale, Gruppo andino (di questo gruppo non fa più parte il Cile), allo scopo di favorire la loro integrazione regionale.

6. — *Paesi beneficiari.* — Non vi sono state modifiche sostanziali; è stato tenuto conto, peraltro, sia dei mutamenti intervenuti nello statuto internazionale dei Paesi e territori beneficiari, sia della decisione del Consiglio relativa all'adozione della nomenclatura (ogni Paese e territorio è preceduto da un numero di codice corrispondente a quello della nomenclatura 1977, pubblicata dall'Ufficio statistico delle Comunità europee). Nei confronti della Romania che, entrata nel Gruppo dei « 77 » aveva chiesto di essere ammessa, come l'insieme dei Paesi beneficiari, ai vantaggi preferenziali senza alcuna esclusione, è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze di cui ha beneficiato nel 1977, estendendola ad altri prodotti (miele naturale, alcuni ortaggi conservati in aceto, succhi di frutta, alcole metilico, etilesamolo, lavori di materie plastiche artificiali, carta e cartoni Kraft, rimorchi e semirimorchi), in considerazione della difficile situazione economica in cui versa tale Paese. Il Consiglio non ha ancora deciso circa l'esito da dare alla richiesta della Bulgaria, intesa ad essere inclusa fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità.

Per il 1978, i Paesi indipendenti, ammessi al beneficio delle preferenze sono i seguenti: Afghanistan, Algeria, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Benin, Butan, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Burundi, Camerun, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Corea del Sud, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, El Sal-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vador, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Impero centro-africano, India, Indonesia, Irak, Iran, Jugoslavia, Kampuchea democratica, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malaysia, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Mozambico, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papuasiasia-Nuova Guinea, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica del Capo Verde, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Samoa Occidentale, Sao Tomè e Principe, Seicelle e dipendenze, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sri-Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen del Nord, Yemen del Sud, Zaire, Zambia.

Beneficiano, per il 1978, delle particolari preferenze tariffarie i seguenti Paesi e territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte dagli Stati membri della Comunità e da Paesi terzi: Antille olandesi, Belize, Bermude, Brunei, Creta e Melilla, Gibilterra, Hong Kong, Isole Canarie, Isole Caimane, Isola Christmas, Isole dei Cocos (Keeling), Isole Heard e Mac Donald, Isola Norfolk, Isole Falkland e dipendenze, Isole del Pacifico, amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (le isole amministrato comprendono: Guam, Samoa Americana — compresa l'Isola Swains — Isole Midway, Isole Johnston e Sand, Isola Wake; le isole sotto tutela sono: Caroline, Marianne e Marshall), Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Isole Wallis e Futuna, Indie occidentali, Macao, Mayotte, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania britannica, Polinesia francese, Sant'Elena e dipendenze, Terre australi e antartiche francesi, Territorio australiano dell'Antartico, Territorio britannico dell'Antartico, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Territori dipendenti della Nuova Zelanda (Isole Cook, Isole Nine, Isole Tokelau).

7. — *Considerazioni conclusive.* — Secondo le valutazioni dell'Esecutivo comunitario, il volume potenziale delle importazioni preferenziali coperto dallo schema del 1978 si aggira su 6,4 miliardi di unità di conto di cui 5,1 per i prodotti industriali e 1,3 per quelli agricoli. Rispetto all'esercizio precedente, per il quale tale volume ammontava a 6,2 miliardi di unità di conto, l'incremento è stato modesto; la critica situazione dell'attuale congiuntura della Comunità e l'incertezza della ripresa economica hanno imposto la necessità di tutelare sia i settori produttivi sensibili degli Stati membri, sia gli interessi dei Paesi associati. Né la CEE poteva lanciarsi da sola in un nuovo e sostanziale ampliamento del proprio sistema delle preferenze senza un comparabile e significativo miglioramento dei consimili schemi degli altri Paesi offerenti, membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Gli sforzi della CEE sono stati concentrati sulla più ampia utilizzazione possibile dei vantaggi già concessi, tenendo in particolare considerazione gli interessi dei Paesi emergenti meno progrediti, che maggiormente risentono degli effetti dell'attuale crisi mondiale. Invero, il tasso di utilizzazione delle preferenze tariffarie offerte dalla comunità è troppo debole; nel 1975 esso ha toccato appena il 50 per cento e nel 1976 si è elevato al 62 per cento.

Le misure previste dalla Commissione (seminari, assistenza tecnica, organizzazione di incontri tra importatori della CEE ed esportatori del « Terzo Mondo », pubblicazione annuale di una guida pratica per l'utilizzazione del regime comunitario, eccetera) hanno lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del funzionamento dello schema preferenziale. Gli effetti potrebbero essere più sostanziali se più estesi fossero i mezzi di informazione e più incisivi i miglioramenti del meccanismo operativo del sistema, ai quali in gran parte si è adeguato il regime del nuovo esercizio, particolarmente per quanto concerne i livelli selettivi dei « butoirs » relativi ai prodotti « sensibili », « ibridi » e « quasi sensibili » e una più estesa istituzione delle quote di riserva nei contin-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genti tariffari che ne consentano un più ampio utilizzo. Esistono poi, le questioni di fondo relative all'elenco dei Paesi beneficiari e all'equa ripartizione dell'onere delle preferenze fra tutti i Paesi industrializzati. Nella Risoluzione dell'11 ottobre 1977, il Parlamento europeo, pur dando un avviso positivo sulle proposte formulate dalla Commissione, ha invitato tale istituzione ad aprire a livello mondiale i negoziati intesi a modificare l'elenco dei beneficiari sulla base di criteri economici obiettivi.

A parere dell'Assemblea, l'attuale situazione falsa il significato del particolare sistema; diversi Paesi in via di sviluppo, che hanno già raggiunto un grado sufficiente di competitività, accedono ai vantaggi delle preferenze in misura eccessivamente elevata rispetto ai Paesi meno avanzati. Sul rapido aggiornamento di tale elenco hanno espresso lo stesso avviso il Comitato economico e sociale e l'Unione delle industrie della CEE (UNICE). Questa, inoltre, nel suo *memorandum* del 16 novembre 1977, ha fatto presente la necessità che l'onere delle preferenze tariffarie a favore del « Terzo Mondo » venga distribuito in modo equo fra tutti i Paesi industrializzati dell'OCSE e che siano ravvicinati i diversi sistemi. Anche il Parlamento europeo, nella Risoluzione predetta ha auspicato che, in sede di negoziato, la Comunità proponga ai competenti organismi internazionali le misure adeguate perchè vengano armonizzati i vari schemi preferenziali, la cui uniformazione non potrà non consentire un miglioramento qualitativo del sistema ed una più ampia utilizzazione delle preferenze.

Secondo le stime elaborate dalla Commissione CEE, sulla base dei dati relativi agli esercizi precedenti, lo sgravio delle imposizioni doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, ammonterebbe per il 1976 a 257 milioni e per il 1977 a oltre 300 milioni di unità di conto. Si tratta di somme considerevoli che, rappresentando l'entità della mancata protezione doganale, danno atto dello sforzo economico sostenuto dalla Comunità nonchè, in una certa misura, dell'onere finanziario a carico degli Stati membri che deb-

bono contribuire con proventi di altra natura alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperto dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

Lo schema preferenziale del 1978, pur informato alle esigenze realistiche dell'attuale congiuntura economica, dà atto dello spirito di responsabilità di cui sono compenetrata le azioni comunitarie nei confronti dei Paesi emergenti, segnatamente di quelli meno favoriti, e conferma l'impegno assunto a livello mondiale dalla CEE nel quadro della politica globale in favore del « Terzo Mondo » della quale il particolare sistema delle preferenze è un elemento fondamentale.

CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE

Nel quadro della politica di aiuto allo sviluppo la Comunità europea fornisce, a titolo di aiuto alimentare, dei rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere e butteroil.

I programmi in cereali derivano dagli impegni presi dalla Comunità nell'ambito della seconda convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971. Le forniture in cereali sono suddivise in azioni eseguite direttamente dalla Comunità in quanto tale e azioni bilaterali degli Stati membri. Per il programma 1976-77, deciso dal Consiglio delle Comunità europee l'8 febbraio 1977, tale suddivisione prevede che il 56 per cento del quantitativo globale (1.287.000 tonnellate di cereali) sia eseguito sotto forma di azioni comunitarie (720.500 tonn.) mentre il restante 44 per cento dovrà essere fornito bilateralmente dai Paesi membri (566.500 tonn.).

Gli oneri relativi al programma 1976-77, che sono inclusi nel bilancio comunitario e comprendono le spese per l'acquisto del prodotto e altre spese aggiuntive (trasporto, distribuzione), ammontano ad un totale di 81,18 milioni di unità di conto.

I programmi in latte scremato in polvere e butteroil per il 1977 sono invece eseguiti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

direttamente dalla Comunità in quanto tale.

Quello in latte scremato in polvere, approvato dal Consiglio delle Comunità europee nella Sessione del 18-19 luglio 1977 prevede forniture per 105.000 tonnellate finanziate con uno stanziamento al bilancio comunitario di 40,22 milioni di unità di conto.

Per il programma in butteroil, approvato anch'esso nella suddetta Sessione del Consiglio, il quantitativo globale è di 45.000 tonnellate per un costo di 44,38 milioni di unità di conto.

Nel quadro dei tre programmi comunitari per il 1977 la Comunità europea ha deciso di fornire aiuti ai seguenti paesi:

America Latina

Bolivia, Honduras, Haiti, El Salvador, Giamaica, Perù, Uruguay.

Africa

Angola, Benin, Botswana, Burundi, Capo Verde, R.P. del Congo, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Lesoto, Liberia, Isole Maurizio, Mozambico, Ruanda, Isole Centro Africano, Sao Tome e Principe, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunisia, Zaire e Zambia.

Medio Oriente

Egitto, Giordania, R.A. dello Yemen, R.P.D. dello Yemen, Libano, Siria.

Asia

Bangladesh, Indonesia, Laos, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Vietnam.

Altri Paesi

Malta.

Organismi internazionali

PAM, UNICEF, UNRWA, CICR, UNHER, Lega delle Società della Croce Rossa, Catholic Relief Service, (la distribuzione geografica degli aiuti viene concordata tra gli organismi e la Comunità e comprende anche Paesi non inclusi nella lista che precede).

Nel corso del 1977 l'Italia ha concluso, nel quadro dei propri programmi di aiuto alimentare bilaterale in cereali, Accordi di fornitura con i seguenti Paesi:

Paese	Tonn. di cereali	Data della firma
<i>Seconda annata agraria</i>		
Senegal	10.000	15- 3-1977
<i>Terza annata agraria</i>		
Indonesia	16.078	20- 1-1977
Vietnam	5.000	19- 5-1977
R.A. d'Egitto	20.000	2-11-1977
Ghana	3.000	2-11-1977

È stata inoltre completata l'esecuzione della prima convenzione per l'aiuto alimentare con una fornitura di 15.000 tonnellate di cereali a favore del Bangladesh (Accordo firmato il 13-4-1977). Tale fornitura era stata a suo tempo offerta al Programma alimentare mondiale, che tuttavia, per problemi relativi al trasporto, non ha potuto prenderla in consegna.

In sede comunitaria durante il 1977 sono continuate le discussioni dirette ad attuare una riforma della politica di aiuto alimentare della Comunità.

Particolare importanza hanno avuto le decisioni del Consiglio dei ministri dedicato alla Cooperazione allo sviluppo del 22 marzo 1977. In tale occasione, i Paesi membri hanno infatti concordato: di concentrare gli aiuti alimentari comunitari sui Paesi più bisognosi; di estendere il campo delle azioni di urgenza per far fronte alle calamità; di autorizzare — a certe condizioni — le cosiddette operazioni triangolari; di rendere possibile per gli Stati membri di eseguire a titolo eccezionale i propri obblighi attraverso

contributi in denaro; di accogliere il principio dell'espressione in termini finanziari, e non solo quantitativi, dell'aiuto alimentare.

I problemi relativi al miglioramento qualitativo e quantitativo dei programmi di aiuto alimentare sono stati esaminati in sede comunitaria anche nel quadro delle discussioni per il rinnovo dell'attuale Convenzione per l'aiuto alimentare. Infatti la seconda Convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971 e più volte prorogata, scadrà il 30 giugno 1978. Prima di tale data i Paesi partecipanti intenderebbero sostituirla con una nuova Convenzione.

I paesi membri, nel mese di settembre, hanno iniziato l'esame dei vari punti che potrebbero essere sollevati dalla Comunità nel quadro del negoziato internazionale, in vista della definizione di un mandato negoziale per la Commissione.

Il punto principale che le delegazioni hanno dovuto affrontare è stato quello dell'aumento del contributo quantitativo della Comunità. La Commissione appoggiata da alcuni Stati membri, aveva già in passato proposto degli aumenti di volume per i programmi in cereali. Tuttavia soltanto nell'ambito del negoziato per la nuova Convenzione è stato possibile raggiungere un accordo di principio su tale problema. Infatti il Consiglio dei ministri dedicato alla Cooperazione allo sviluppo del 28 novembre 1977 ha deciso di dare mandato alla Commissione di negoziare l'aumento del contributo annuo della Comunità, che dovrebbe quindi passare da 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 tonnellate di cereali.

Sulla maggior parte degli altri punti in discussione vi è già un accordo di massima da parte di tutti gli Stati membri. Tra questi rivestono particolare importanza per il nostro paese quelli relativi ad una maggiore utilizzazione del riso ed alla possibilità di fornire prodotti cerealicoli di seconda trasformazione nel quadro della nuova Convenzione.

Bisogna inoltre notare che sono all'esame delle competenti istanze comunitarie anche alcuni problemi interni derivanti dalla partecipazione della Comunità alla nuova Con-

venzione, che, pur non avendo rilevanza ai fini del negoziato vero e proprio, rivestono una particolare importanza per alcune delegazioni.

Da parte italiana si ritiene infatti che vi dovrebbe essere una più equa ripartizione tra gli Stati membri degli oneri derivanti dalla partecipazione della Comunità alla nuova Convenzione e che si dovrebbe altresì limitare le spese accessorie (trasporto dei prodotti forniti a titolo di aiuto) per le quali la Comunità attualmente non beneficia di particolari riconoscimenti.

Nel mese di ottobre la Commissione, al fine di evitare gli inconvenienti ed i ritardi verificatisi per l'approvazione dei programmi comunitari negli ultimi anni, ha presentato alle competenti istanze del Consiglio — con molto anticipo — le proprie proposte per i programmi di aiuto alimentare per il 1978.

Secondo la Commissione la Comunità europea, nel 1978, avrebbe dovuto eseguire i seguenti programmi:

cereali: 1.650.000 tonnellate;

latte scremato in polvere: 150.000 tonnellate;

butteroil: 45.000 tonnellate.

La proposta della Commissione prevedeva quindi un aumento dei quantitativi sia per il programma in cereali che per quello in latte in polvere.

Per i cereali, tenuto conto che tutte le delegazioni si sono espresse in senso favorevole per l'aumento nel quadro della nuova Convenzione mentre alcune si sono opposte ad una variazione dei quantitativi per il programma 1978, la Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di aumento.

Più complessa è invece la discussione per il programma in latte scremato in polvere in quanto la maggioranza delle delegazioni e la Commissione potrebbero attualmente accettare un quantitativo di 150.000 tonnellate per il 1978 mentre da parte nostra si sarebbe favorevoli ad un programma più ridotto, in quanto non intendiamo incoraggiare la tendenza ad affrontare il problema

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle eccedenze dei prodotti lattiero caseari nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo piuttosto che in quello della politica agricola.

È prevedibile ad ogni modo che i programmi 1978 potranno essere approvati definitivamente dal Consiglio delle Comunità europee nei primi mesi del 1978.

PRODOTTI DI BASE

Caffè: durante il 1977 l'Accordo internazionale sul caffè — di cui nella relazione sull'attività della CEE dello scorso anno sono stati diffusamente chiariti l'adozione ed il funzionamento — è entrato in vigore a titolo definitivo. Sono stati, infatti, depositati gli strumenti di ratifica da parte di un sufficiente numero di Stati: l'Italia, dal canto suo, sta ultimando l'*iter* parlamentare di ratifica.

All'attività di gestione dell'Accordo la Comunità ha partecipato con impegno, consapevole dell'importanza di un tale foro di cooperazione settoriale tra Paesi produttori e consumatori. Con particolare interesse sono stati seguiti gli sviluppi di un'iniziativa dei Paesi produttori volta a istituire uno « stock » regolatore in seno all'Accordo e della richiesta degli stessi Paesi produttori di rinegoziare i prezzi minimo e massimo della « forcella », adeguandoli alle presenti condizioni del mercato. Su entrambi i problemi, peraltro, ci si trova tuttora in una fase di analisi preliminare.

E da segnalare, infine, come — per quanto concerne direttamente il nostro Paese — l'Italia sia stata eletta quest'anno grazie alla solidarietà comunitaria alla carica di membro del Comitato esecutivo dell'organizzazione internazionale del Caffè, organo di gestione dell'Accordo che agisce in conformità delle direttive e su delega del Consiglio (in cui sono rappresentati tutti i Paesi membri dell'Organizzazione).

Cacao: l'Accordo internazionale sul cacao adottato nel 1975 e sottoscritto dai principali Paesi produttori e consumatori di cacao (tra

questi ultimi tutti i Paesi della CEE e la stessa Comunità in quanto tale) ha tra i suoi obiettivi quello di raggiungere un giusto equilibrio tra produzione e consumo, di impedire eccessive fluttuazioni nel suo prezzo, di garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli. Esso prevede taluni meccanismi di stabilizzazione del mercato (contingentamento, scorta regolatrice) destinati ad entrare in funzione in presenza di determinate oscillazioni del prezzo stesso al di sotto o al di sopra della « forcella » concordata.

Durante il 1977 l'Accordo ha costituito un utile foro di discussione sulla revisione della forcella dei prezzi (minimo e massimo) tema al quale sono state dedicate più riunioni del Consiglio dell'organizzazione internazionale sul cacao. In tali occasioni la Comunità economica europea ha cercato di coordinare gli atteggiamenti dei Paesi membri in vista sia del significato che la revisione riveste nei rapporti con gli Stati produttori di cacao sia delle conseguenze della revisione stessa nelle economie dei Paesi consumatori o trasformatori del prodotto. La nuova forcella è stata fissata a 65-81 cents USA per libbra.

L'Italia ha concluso l'*iter* parlamentare di ratifica dell'Accordo il 30 novembre 1977 con l'approvazione definitiva da parte del Senato del relativo disegno di legge.

Stagno: il V Accordo internazionale sullo stagno, adottato dall'UNCTAD nel 1975, è entrato in vigore a titolo definitivo nel corso di quest'anno. Pure nel 1977 si è giunti da parte italiana alla conclusione dell'*iter* parlamentare di ratifica ed al deposito del relativo strumento presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'Accordo — che come noto persegue finalità di stabilizzazione del mercato internazionale dello stagno — è fondato sul meccanismo della scorta regolatrice. All'inizio di quest'anno le disponibilità dello stock si sono esaurite soprattutto a causa del livello dei costi notevolmente elevati che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo.

Nel corso dell'anno si sono svolti i lavori per la revisione periodica dei prezzi minimo e massimo ai quali la Comunità ha partecipato con impegno. La nuova forcilla dei prezzi — risultante da una risoluzione del Consiglio dello stagno adottata con talune astensioni significative (USA, RFG, Giappone, Canada, Spagna, Olanda, Zaire) e con il voto contrario della Bolivia, secondo Paese produttore del mondo — prevede un prezzo minimo di 1.200 e un prezzo massimo di 1.500 dollari malesi per l'unità di misura equivalente a circa sessanta chilogrammi (pikul).

Olio d'oliva: l'Italia ha aderito quest'anno al Protocollo di riconduzione del 1973 dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963. L'adesione italiana assume particolare significato sul piano comunitario in quanto permette — insieme alla partecipazione all'Accordo di quei Paesi membri che avevano subordinato la propria adesione a quella italiana — la partecipazione della stessa Comunità in quanto tale.

L'Accordo prevede tra i suoi obiettivi generali quello di favorire la cooperazione internazionale nel commercio dell'olio d'oliva e di perseguire un equilibrio tra produzione e consumo. Esso è basato su un meccanismo di « notifica » al Consiglio oleicolo internazionale delle eccedenze e delle necessità di olio d'oliva da parte, rispettivamente, dei Paesi membri eccedentari e deficitari. Sulla base di dette notifiche il Consiglio favorisce trattative dirette tra le imprese d'esportazione e di importazione degli Stati membri ed ha facoltà di proporre a questi ultimi le misure ritenute opportune.

È superfluo sottolineare l'importanza che per il nostro Paese — primo produttore, con circa un terzo dell'intera produzione mondiale — riveste la partecipazione all'Accordo sia per le sopraindicate implicazioni di carattere comunitario sia per l'indubbio vantaggio di essere rappresentati in un foro di incontro che raccoglie tutti i principali Paesi consumatori e produttori di olio (tra questi ultimi, in particolare, Spagna, Grecia e Tunisia).

Grano: sono proseguiti i lavori preparatori in vista del prossimo negoziato sull'Accordo internazionale del grano, che dovrebbe annoverare tra i suoi obiettivi, quello della stabilizzazione del prezzo del grano sul mercato internazionale. È stato recentemente elaborato un progetto di accordo che sarà esaminato nei prossimi mesi.

La Comunità ha, in questa fase preliminare, mantenuto uno stretto coordinamento tra i Paesi membri ed ha già dedicato la sua posizione di massima favorevole all'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione fondato sugli stocks di riserva.

Zucchero: all'adozione di un Accordo internazionale sullo zucchero sono state quest'anno dedicate due tornate di lavori della Conferenza dell'UNCTAD. Della seconda parte dei lavori (Ginevra, settembre-ottobre 1977) è stato adottato il testo di un nuovo Accordo internazionale sullo zucchero. Gli elementi essenziali dell'Accordo consistono nella fissazione di quote all'esportazione e in uno stock di riserva di circa 2,5 milioni di tonnellate che, insieme, dovrebbero permettere di contenere il prezzo dello zucchero sul mercato internazionale in una forcilla compresa tra undici e ventuno centesimi di dollaro per libbra.

La Comunità economica europea, primo produttore mondiale di zucchero, ha partecipato con spirito costruttivo ai lavori della Conferenza di negoziato. La CEE ha proposto che le fosse riservato uno « statuto speciale » in seno all'Accordo che avrebbe comportato l'esonero, per la Comunità, da obblighi di contingentamento all'esportazione ed il ricorso, invece, al meccanismo degli stocks regolatori per neutralizzare eventuali eccedenze di zucchero.

La Conferenza di negoziato non ha accettato la proposta comunitaria ma è stato esplicitamente previsto nel testo dell'Accordo che la Comunità economica europea possa successivamente avviare negoziati con il Consiglio internazionale dello zucchero diretti a fissare le condizioni « speciali » della sua partecipazione.

NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI GATT (Tokyo-Round)

Nel 1977 sono proseguiti a Ginevra, nell'ambito del GATT, i negoziati commerciali multilaterali (Tokyo-Round), ai quali partecipano oltre 90 Paesi desiderosi di promuovere un'ulteriore espansione degli scambi commerciali mondiali.

I risultati finora ottenuti sono stati alquanto modesti sia per l'avvento della crisi economica che ha fatto affiorare un po' ovunque tendenze protezionistiche, sia per talune divergenze di fondo manifestatesi all'inizio delle trattative fra la Comunità e gli Stati Uniti.

Tuttavia la nuova Amministrazione americana, nell'intento di rilanciare le trattative in vista di una loro positiva conclusione entro il 1978, si è dimostrata più propensa a riconoscere le peculiari esigenze della Comunità. In particolare essa ha finito con l'accettare un negoziato separato per la liberalizzazione del settore agricolo, sollecitato fin dagli inizi dalla Comunità, per tenere nel dovuto conto i principi della politica agricola comune e le concessioni afferenti a tale settore già accordate nel corso del precedente negoziato condotto ai sensi dell'articolo XXIV-6 in seguito all'adesione dei tre nuovi Stati membri.

Tale riconoscimento ha permesso di sbloccare la situazione di stallo e di avviare frequenti contatti tra la Comunità e gli Stati Uniti tendenti ad individuare, per i vari settori del negoziato, soluzioni di compromesso accettabili anche dalle altre parti contraenti e tali quindi da favorire una positiva e sollecita conclusione del Tokyo-Round che comunque, secondo il nostro punto di vista, dovrebbe realisticamente tener conto dei mutamenti intervenuti nella situazione economica internazionale ed assicurare, pur prevedendo un ragionevole regime preferenziale in favore dei Paesi in via di sviluppo, il raggiungimento di un'intesa globale capaci di equilibrare, alla luce delle rispettive situazioni economiche nazionali, i vantaggi e gli eventuali sacrifici che deriveranno dall'auspicabile maggiore liberalizzazione degli scambi.

Nel rilanciare le trattative gli americani hanno dimostrato una spiccata preferenza per far progredire i lavori necessari ad individuare la formula generale che bisognerebbe adottare per ridurre i dazi doganali attualmente in vigore per gli scambi internazionali dei prodotti industriali.

A tale proposito gli Stati Uniti propenderebbero per una riduzione media dei dazi dell'ordine del 40 per cento — a metà strada quindi tra il 60 per cento inizialmente proposto da loro ed il 25 per cento su cui si era dichiarata disponibile la Comunità — con un consistente elemento di armonizzazione. La Comunità, dal canto suo, potrebbe anche concordare sull'entità della riduzione, purchè questa venisse attuata in due fasi: una prima riduzione automatica del 25 per cento nel 1980 ed una successiva « eventuale » riduzione del 15 per cento allo scadere del decennio, sempre che questa seconda riduzione venga resa possibile dall'effettivo miglioramento delle situazioni economiche nazionali e dai paralleli progressi compiuti negli altri settori del negoziato, in particolare in quello della eliminazione degli ostacoli non tariffari e della messa a punto di un efficace sistema di salvaguardia.

Allo stato attuale gli americani sembrano avere qualche difficoltà ad accettare l'ipotesi di scaglionamento prospettata dalla Comunità, che per evitare che si riproponga una nuova fase di stallo, si riprometterebbe di proporre agli Stati Uniti di approfondire l'esame anche degli altri settori più delicati del Tokyo-Round, in particolare di quello dell'attuazione di un efficace sistema di salvaguardia. A tale riguardo la Comunità sarebbe orientata nel senso di suggerire la adozione di una clausola di salvaguardia a carattere selettivo, a condizione che siffatta clausola venga accettata da un significativo numero di parti contraenti del GATT (soprattutto dai Paesi industrializzati) e che venga adottata una ferma presa di posizione nei confronti delle richieste di deroghe sostanziali avanzate dai Paesi in via di sviluppo e che, infine, il concetto di disorganizzazione del mercato, che sta alla base della applicazione di clausole a carattere selettivo, venga ampliato per tener conto non solo del livello attuale delle importazioni ma an-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che di quelle — statisticamente non rilevabili — che taluni Paesi possono rapidamente avviare per sostituirsi, con pari condizioni di offerta, a quelle del Paese fornitore in posizione dominante colpito dalla clausola selettiva.

La Comunità inoltre intenderebbe suggerire agli americani di avviare i lavori relativi al settore dei prodotti agricoli, in particolare dei prodotti lattieri e delle carni, e alla definizione della nozione di pregiudizio che sta alla base dell'applicazione dei dazi compensativi previsti dall'attuale legislazione commerciale americana (Trade Act). Questo ultimo punto riveste per noi un'importanza particolare, infatti bisognerà scongiurare il pericolo che gli aiuti corrisposti per finalità di sviluppo regionale vengano assimilati ai veri sussidi all'esportazione e, in quanto tali, controaziati.

Le propensioni protezionistiche attualmente in atto negli Stati Uniti hanno più volte favorito una tale assimilazione, ingiustificatamente lesiva dei nostri interessi sul mercato americano.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL FONDO COMUNE

Nel corso del 1977 hanno avuto luogo due riunioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il Fondo Comune, l'una in marzo e l'altra in novembre. Precedute entrambe da vari incontri preparatori in sede UNCTAD, esse avevano lo scopo di dare vita allo « strumento chiave » di intervento nel mercato delle materie prime: il « Fondo Comune » già identificato nella Conferenza di Nairobi del 1975 (Risoluzione 93) (IV).

Le sessioni che avevano il compito di definire gli obiettivi, il funzionamento e la struttura finanziaria non hanno però raggiunto il loro scopo. In marzo il fallimento del negoziato è stato netto: formatisi i vari organi della Conferenza essi di fatto non hanno funzionato per mancanza di « materia del contendere » perchè sia i « 77 » che i Paesi industrializzati (Gruppo B) non sono riusciti a concordare nel proprio seno una posizione comune da opporre all'altro gruppo contraente.

Dopo le conclusioni della CCEI, è emersa, particolarmente in seno al Gruppo B, la volontà politica di pervenire, almeno su questo punto del pesante contenzioso Nord-Sud, ad una intesa con i Paesi in via di sviluppo.

Ciò ha permesso, nella seconda sessione della Conferenza (Ginevra, novembre 1977) ad entrambi i gruppi di muoversi su di un terreno più concreto, partendo da due schemi sufficientemente elaborati seppure di filosofia contrapposta.

Mentre il Gruppo B ha presentato uno schema di Fondo Comune quale semplice « pool » delle risorse finanziarie dei futuri accordi sui prodotti di base, e capace di intervenire solamente in materia di stoccaggio, i « 77 » hanno presentato un progetto di Fondo basato sull'autonomia finanziaria del nuovo Ente costituita da contributi diretti e precedenti alla stipulazione di accordi per prodotti e, a competenza allargata (ovvero a tutti i necessari interventi di stabilizzazione del mercato delle materie prime).

Da queste due posizioni chiaramente identificate fin dall'inizio, non vi sono state deviazioni apparenti, anche se ognuno dei due Gruppi aveva al suo interno un ampio ragguaglio di posizioni differenziate. Lo stallo, protrattosi tra vari tentativi di negoziato in diversi fori interni, si è finalmente concluso con una dichiarazione unilaterale di sospensione della sessione da parte dei « 77 ».

CONFERENZA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

Ad alcuni mesi dalla conclusione del Dialogo Nord-Sud, o, più precisamente, della Conferenza per la Cooperazione economica internazionale (2 giugno 1977), la valutazione dei risultati conseguiti non è ancora sfociata in sede internazionale in un'analisi esauriente, da cui trarre in termini globali un giudizio sufficientemente calibrato sull'importante verifica dei rapporti tra Paesi industrializzati ed emergenti.

L'obiettivo, la rifondazione dei processi, in senso dinamico, della cooperazione economica tra i due gruppi di Paesi, era del

resto ambizioso e non poteva che condurre a risultati interlocutori. Si può tuttavia asserire che il Dialogo, anche se ha lasciato sostanzialmente insoluti alcuni problemi di rilevante interesse mentre per altri ha dato direttive di lavoro più che proporre soluzioni, ha svolto un ruolo significativo per una maggiore consapevolezza dell'ineluttabilità di un armonioso e più equilibrato sviluppo dell'economia mondiale, inteso nell'ottica dell'esplicito riconoscimento della nozione di interdipendenza riaffermata autorevolmente a Londra in occasione del Vertice economico occidentale dello scorso maggio.

Il bilancio della Conferenza registra concordanze su alcuni aspetti, ed aperture su altri da parte dei Paesi industrializzati: fra queste, l'accettazione del principio di un Fondo comune per la stabilizzazione dei corsi delle materie prime prodotte dai Paesi emergenti, un'azione speciale per un miliardo di dollari (di cui 385 a carico dei Paesi comunitari) a favore di Paesi i cui programmi di sviluppo risultino compromessi da insufficiente flusso di risorse, l'adesione allo sviluppo delle infrastrutture in Africa, l'impegno di Paesi « donatori » ad accrescere il volume dell'aiuto allo sviluppo; a fronte di ciò si deve peraltro lamentare che nessuna convergenza si è manifestata su altri aspetti di grande e condizionante rilievo per l'area industrializzata — basti qui citare la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime, la garanzia per gli investimenti industriali nei PVS ed il foro di consultazioni sull'energia — e per il mondo emergente — per quest'ultimo, in primo luogo, l'indebitamento esterno —, aspetti ai quali è peraltro intimamente connessa ogni realistica ipotesi di rilancio dell'economia mondiale.

Malgrado luci ed ombre, il giudizio che a questo stadio si può formulare sul Dialogo è comunque modestamente positivo, anche per la constatazione che esso è ormai concepito come un dato permanente della nuova realtà internazionale. Vale a dimostrarlo il programma di attività delle varie istanze multilaterali, informato secondo gli schemi e le linee di tendenza emerse a Parigi: basterà ricordare il negoziato in corso a Ginevra in sede UNCTAD sul Fondo comune per la stabilizzazione dei corsi delle materie pri-

me e la trattazione preparatoria del problema del debito dei PVS, in vista della sessione ministeriale dello stesso Consiglio commercio e sviluppo, prevista per il marzo 1978. Il Dialogo Nord-Sud ha fornito in sostanza un quadro di riferimento, capace di dare nuovo impulso ai negoziati su singoli temi di cui sono investite le istanze multilaterali competenti. L'organica riacquisizione di competenze da parte di taluni Stati appare peraltro opportuna, considerandosi che la formula di Parigi aveva il suo limite operativo nell'assenza colà dei Paesi ad economia centralmente pianificata, componente certo rilevante nell'economia mondiale.

CSCE - RIUNIONE DI BELGRADO

In vista della riunione di Belgrado della C.S.C.E., convocata per verificare l'attuazione dell'Atto finale di Helsinki e per studiare gli ulteriori seguiti, ha avuto luogo nel 1977 un'intensa attività di preparazione a livello comunitario.

È stata così elaborata la strategia da mantenere nella Riunione sia per quanto riguarda l'armonizzazione della posizione dei Nove sia per la forma della partecipazione della Comunità in quanto tale.

A quest'ultimo proposito si rileva che, conformemente a quanto deciso dal Consiglio dei ministri all'inizio della Riunione preparatoria la delegazione della Gran Bretagna, alla quale spettava all'epoca la Presidenza, ha richiesto al Segretariato della riunione un « doppio segnaposto », recante l'indicazione « Gran Bretagna-Comunità europea ». Tale richiesta è stata però respinta dal Segretariato della Riunione (assicurato dalla Jugoslavia), che ha obiettato di poter rilasciare segnaposti soltanto sulla base delle denominazioni dei Paesi partecipanti riportate nel « libro bleu » di Helsinki.

Allo scopo di evitare l'insorgere di tensioni nella Riunione su tale aspetto procedurale, è stato poi deciso di accettare la situazione che si era creata, ribadendo però all'inizio dei lavori della Riunione stessa che

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la richiesta non era stata ritirata e che la delegazione del Paese esercitante la presidenza si riservava il diritto di far intervenire il rappresentante della Commissione ogniqualvolta lo avesse ritenuto opportuno.

In effetti si è quindi tornati alla stessa situazione di Ginevra, in occasione della prima fase dei lavori della CSCE, situazione che prima della Riunione di Belgrado era stata dai Nove considerata insoddisfacente.

Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale dell'attività di preparazione e di coordinamento, è da rilevare che per la parte relativa al Secondo cesto (questioni economiche,

tecnico-scientifiche ed ambientali) si è avuto cura di presentare su ogni proposta avanzata dagli altri Stati partecipanti un atteggiamento comune. Inoltre, tutte le proposte che i Nove intendevano presentare a Belgrado sono state attentamente vagliate da tutti gli Stati membri, e solo quelle sulle quali si è manifestato un parere favorevole unanime sono state poi sottoposte nella Riunione agli altri Stati partecipanti. Inoltre, esse sono state copresentate da tutti i Nove, per sottolineare anche su questo caso la matrice comunitaria della condotta dei Paesi membri.

CAPITOLO XII

Il bilancio delle Comunità — Statuto del personale — Scuole europee

PAGINA BIANCA

BILANCIO

Il bilancio del 1978 presenta talune importanti innovazioni rispetto ai bilanci degli esercizi precedenti.

La prima innovazione è costituita dal fatto che per il 1978 il bilancio generale delle Comunità viene stabilito in unità di conto europee (UCE) (1) che è una unità di conto « panier » ed è fondata sulle monete dei nove Paesi membri della Comunità.

L'UCE sostituisce l'unità di conto parità Fondo monetario internazionale che, a partire dal 1971, con le note vicissitudini monetarie, non risponde più all'effettivo controvalore delle monete nazionali.

L'UCE finora era utilizzata per il Fondo europeo di sviluppo (FES) per la Banca europea degli investimenti (BEI) e per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

La scelta per l'applicazione dell'UCE è stata determinata dal fatto che a partire dal 1° gennaio 1978, per gli Stati membri originari della Comunità, vengono a cessare gli effetti delle cosiddette « parti relative », per cui la partecipazione dei predetti Stati al finanziamento del bilancio comunitario è rappresentata dalla totalità delle risorse proprie accertate.

L'altra importante innovazione deriva dall'applicazione integrale del sistema delle risorse proprie per il finanziamento delle spese iscritte in bilancio. Infatti a partire dal 1978, le spese comunitarie saranno finanziate da:

- dazi doganali;
- prelievi agricoli;

- quotizzazioni zucchero;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'applicazione di una aliquota calcolata su una base uniforme dell'IVA.

Contenuto del bilancio.

Il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1978 unitamente alla lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio in sede di prima lettura, presenta uno stanziamento complessivo di spesa di 11.958,5 milioni di UCE con una diminuzione di 445,2 milioni di UCE rispetto al progetto preliminare di bilancio presentato dalla Commissione (comprese le modifiche proposte con lettera rettificativa).

Le previsioni di spesa per ciascuna Istituzione sono le seguenti:

	Milioni di UCE
Parlamento europeo	85,5
Consiglio	96,9
Commissione	11.758,8
Corte di Giustizia	17,3
TOTALE	11.958,5

Le previsioni di risorse proprie ammontano a 11.810,9 milioni di UCE, così ripartite:

	Milioni di UCE
dazi doganali	4.833,0
prelievi agricoli	1.686,1
quotazioni zucchero	376,9
imposta sul valore aggiunto	4.914,9
Totale risorse proprie	11.810,9

(1) UCE lire 1.063 al 20 dicembre 1977.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La restante parte della spesa (147,6 milioni di UCE) sarà coperta dalle entrate diverse (prelievi CECA, trattenute sulle retribuzioni del personale, eccetera).

L'aliquota dell'IVA è stata calcolata, in via provvisoria, nello 0,5765 per cento del valore stimato della base uniforme dell'IVA.

Nell'ipotesi che gli stanziamenti di bilancio rimangano quelli attuali, le risorse proprie da devolvere da parte dell'Italia per il finanziamento delle spese iscritte in bilancio sono state stimate nei seguenti ammontari (in milioni di UCE):

dazi doganali	485,0
prelievi agricoli	352,0
quote zucchero	44,1
IVA	525,0
	1.406,1
TOTALE	1.406,1

Anche il bilancio per l'esercizio 1978 contiene la distinzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento (cosiddetti stanziamenti dissociati) per talune azioni la cui esecuzione richieda periodi che oltrepassino l'anno.

Infatti gli stanziamenti d'impegno sono destinati a far fronte, nel corso dell'esercizio considerato, alle obbligazioni giuridiche da contrarre per la realizzazione delle azioni di durata pluriennale; mentre gli stanziamenti di pagamento rappresentano le spese effettive che presumibilmente saranno pagate nell'esercizio considerato a copertura di impegni contratti nell'esercizio stesso o derivanti da esercizi anteriori.

Il Consiglio, in sede di esame, in prima lettura, del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1978, ha stabilito che la distinzione tra impegni e pagamenti viene applicata alle seguenti azioni:

- ricerche pilota sulla lotta contro la povertà;
- azioni nel settore degli idrocarburi;
- ricerche nel settore dell'uranio;

— piano di azione triennale in materia di informazione e di documentazione di carattere scientifico e tecnico;

— secondo programma di informatica;

— Fondo sociale europeo;

— Fondo di sviluppo regionale;

— Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - sezione orientamento;

— cooperazione finanziaria con i seguenti Paesi terzi: Malta, Grecia, Turchia, Cipro, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano e Siria.

Tuttavia il problema dell'introduzione degli stanziamenti dissociati dovrà essere riesaminato nel quadro dell'adozione del nuovo regolamento finanziario, che modifica quello attuale, applicabile al bilancio generale delle Comunità.

Bisogna notare che il Consiglio delle Comunità europee ha recentemente espresso il proprio accordo sul bilancio generale per il 1978, con le modifiche apportate d'intesa con il Parlamento europeo.

I dati definitivi non sono ancora stati comunicati ufficialmente tuttavia, per quanto riguarda le spese per ciascuna istituzione, il bilancio presenta le seguenti previsioni in UCE:

Parlamento europeo	100.424.612
Consiglio	97.117.702
Commissione	12.137.147.303
Corte di Giustizia	17.332.920
Corte dei Conti	9.982.055
	12.362.004.542
Totale	12.362.004.542

Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio accordo sulla fissazione del tasso dell'IVA che passa da 0,5765 a 0,64 per cento.

Ora spetterà al Presidente del Parlamento europeo di prendere la risoluzione per l'adozione definitiva del bilancio per l'esercizio 1978 che sarà successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Particolarmente importanti infine, per la adozione del bilancio per il 1978, sono state

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le decisioni prese dal Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 21 dicembre 1977.

Il Consiglio ha infatti approvato il regolamento finanziario che modifica il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Considerando la materiale impossibilità di pervenire all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'UCE agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità europee e tenuto conto della necessità di predisporre gli strumenti giuridici per permettere alla Commissione di eseguire il bilancio 1978 stabilito in UCE, il Consiglio si è inoltre impegnato ad accelerare al massimo i lavori concernenti la proposta del citato regolamento e di adottare quest'ultimo entro il 31 marzo 1978.

Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento, per l'esecuzione del bilancio, i tassi di conversione dell'UCE nelle varie monete nazionali saranno fissati sulla base dei tassi del primo giorno lavorativo di ogni mese. Tuttavia, per i versamenti delle risorse proprie, le disposizioni dell'articolo 30 del nuovo regolamento finanziario e dell'articolo 9, paragrafo 3 del nuovo regolamento 2/71 entrano in vigore il 1° gennaio 1978; le disposizioni dell'articolo 30 del nuovo regolamento finanziario sono applicabili anche ai versamenti dei dodicesimi di IVA.

Bilanci suppletivi e rettificativi.

Nel corso dell'anno 1977 sono stati approvati dal Consiglio i bilanci suppletivi e rettificativi numeri 1 e 2.

Il bilancio suppletivo e rettificativo n. 1, adottato definitivamente dal Parlamento europeo il 7 luglio 1977 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee numero L 233 del 12 settembre 1977, comporta un aumento della spesa per 786.967.3.9 unità di conto (2) rispetto alla spesa previste nel bilancio generale per l'esercizio 1977.

(2) UC=L. 625.

Tali aumenti di spesa riguardano i seguenti settori:

— Settore agricolo.

L'aumento degli stanziamenti per 714,4 milioni di u.c. della sezione garanzia del FEOGA è dovuto alle incidenze finanziarie delle decisioni adottate dal Consiglio il 26 aprile 1977 in materia di prezzi agricoli e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1977-78.

— Personale.

Per quanto riguarda le spese per il personale, la maggiore spesa prevista di 21,6 milioni di u.c. è determinata dall'adeguamento in materia di retribuzioni del personale (decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976).

Inoltre il Consiglio ha accordato, nell'ambito del bilancio suppletivo n. 1, numero 12 posti per far fronte alle necessità della nuova Direzione generale della pesca. Tali posti sono così suddivisi:

Categoria	A	8
»	B	2
»	C	2
		12
	Totale	12

— Corte dei conti.

Nel quadro del bilancio suppletivo n. 1 è stata altresì creata, per la Corte dei conti europea, una sezione V all'interno del bilancio generale delle Comunità.

Le linee di bilancio di questa sezione sono state dotate di un « per memoria », mentre al capitolo 100 (stanziamenti accantonati) è stato iscritto uno stanziamento di 500 mila unità di conto.

— Rimborsi agli Stati membri.

Il capitolo è stato aumentato di 42,5 milioni di unità di conto, corrispondente al 10 per cento delle maggiori risorse proprie previste (452,1 milioni di u.c.) a titolo di rimborso forfettario agli Stati membri delle spe-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se sostenute per la riscossione delle risorse proprie.

Il progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2 riguarda esclusivamente le attività di ricerche e di investimenti e comporta complessivamente una riduzione di 30,812 milioni di u.c. di stanziamenti d'impiego e di 2,467 milioni di u.c. di stanziamenti di pagamento.

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO
E DI GARANZIA (FEOGA)

Durante l'anno 1977 sono state esaminate diverse proposte di regolamenti riguardanti gli aspetti finanziari della politica agricola comune, nonché l'assegnazione di anticipi agli Stati membri per il finanziamento delle spese relative alle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli verso Paesi terzi e agli interventi intesi a regolarizzare i mercati.

A) Sezione garanzia

1. — Le spese previste nel progetto di bilancio (compresa la lettera rettificativa) per l'esercizio 1978 alla sezione garanzia, per il finanziamento delle spese di restituzioni all'esportazione e di interventi di mercato, ammontano a 8.717,7 milioni di UCE così suddivise:

	Milioni di UCE
spese per i settori agricoli . .	7.008,5
spese agri-monetarie (importi compensativi monetari ed oneri risultanti dall'applicazione di diversi tassi di conversione)	1.709,2
Totale	8.717,7

La politica comune dei mercati dà luogo anche ad entrate, che figurano come risorse proprie della Comunità.

Tali entrate sono previste per:

	Milioni di UCE
prelievi agricoli	1.686,1
quote zucchero	376,9
Totale	2.063,0

2. — Per quanto riguarda la regolazione dei conti afferenti il periodo definitivo del finanziamento della politica agricola comune (dal 1971 in poi) sono stati chiusi i conti solo degli anni 1971 e 1972 ed è in corso l'elaborazione dei dati per procedere alla chiusura dei conti del 1973.

3. — Per il 1976 — sulla base delle spese imputate in sede di consuntivo ai diversi settori della politica agricola — risulta che le somme pagate, per restituzioni all'esportazione e per interventi di mercato, sono state complessivamente di 5.570 milioni di unità di conto.

Le spese pagate dall'Italia, per un ammontare di 1.053,4 milioni di u.c., rappresentano il 18,91 per cento del totale delle spese effettuate a tale titolo.

Poichè la percentuale di contribuzione del nostro Paese al bilancio comunitario per l'esercizio in questione è del 17,18 per cento circa, la corrispondente quota di partecipazione finanziaria per la sezione garanzia è di 956,7 milioni di u.c. con un saldo a favore del nostro Paese di 96,7 milioni di unità di conto.

4. — Per l'anno 1977, attualmente si conoscono solo i pagamenti effettuati dagli Stati membri dal 1° gennaio al 31 agosto 1977.

Tali pagamenti ammontano complessivamente a 4.626,4 milioni di u.c.

Le somme pagate dall'Italia sono di 868,3 milioni di u.c., pari al 18,77 per cento.

L'aliquota di partecipazione finanziaria del nostro Paese al bilancio della Comunità per l'anno 1977 è del 16,7067 per cento per cui anche per l'anno in corso si ha un saldo positivo per l'Italia a titolo della sezione garanzia.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — Il periodo transitorio del finanziamento della politica agricola comune — che decorre dal 1° luglio 1962 fino al 31 dicembre 1970 — presenta ancora una situazione contabile non definita in quanto non si è ancora pervenuti alla liquidazione e chiusura dei conti relativi ai periodi di contabilizzazione dal 1967-68 al 1970.

I Servizi della Commissione, dopo le verifiche ed i controlli effettuati presso gli Stati membri, stanno ultimando l'elaborazione dei dati per cui si ritiene che entro la fine del corrente anno o al massimo nei primi mesi dell'anno 1978, si possa pervenire alla definizione dei periodi suddetti.

Tuttavia, poichè per i periodi di contabilizzazione dal 1967-68 al 1970 furono a suo tempo liquidati degli acconti in base ai dati provvisori, comunicati dagli Stati membri, delle spese sostenute per restituzioni ed interventi di mercato, la residua quota da pagare sarebbe dell'ordine del 47,3 milioni di unità di conto.

La somma suddetta è così ripartita tra gli Stati membri (in milioni di u.c.):

Saldi a credito

Francia	30,0
Paesi Bassi	17,3
Totale	47,3

Saldi a debito

Belgio	3,4
Germania	1,6
Italia	41,3
Lussemburgo	1,0
Totale	47,3

L'importo da versare da parte del nostro Paese appare molto più elevato di quello degli altri Stati in quanto l'Italia deve in effetti rimborsare la somma di 36 milioni di u.c., ricevuti a titolo di acconti negli anni 1972 e 1973, quando — sulla base dei dati provvisori allora disponibili — la Commis-

sione riteneva che il nostro Paese avesse una situazione di credito nei confronti della sezione garanzia.

Il regolamento finanziario per disciplinare definitivamente i periodi suddetti è in corso di esame presso le competenti istanze del Consiglio.

B) Sezione orientamento

1. — Le spese previste nel progetto di bilancio 1978 (compresa la lettera rettificativa) per la sezione orientamento ammontano a 473,5 milioni di u.c. in stanziamenti d'impiego ed in 423,5 milioni di u.c. in stanziamenti di pagamento.

Poichè tali importi superano la dotazione annuale di 325 milioni di UCE, la differenza sarà attinta dagli stanziamenti accantonati negli anni dal 1969 al 1975, con decisioni del Consiglio (la cosiddetta riserva Mansholt).

Inoltre, a partire dal 1978 — poichè gli stanziamenti di impegno superano l'ammontare di 325 milioni di UCE — non vi saranno più finanziamenti dei progetti individuali di miglioramenti delle strutture agricole.

Infatti le somme iscritte a titolo di stanziamenti d'impegno, nella sezione orientamento, saranno destinate esclusivamente al finanziamento delle azioni comuni delle misure particolari.

2. — Le somme complessivamente impegnate e quelle pagate, dal 1964 al 31 dicembre 1976 sono state le seguenti (in milioni di unità di conto):

	Impegni	Pagamenti
progetti individuali	1.740,4	642,4
misure particolari	281,9	279,1
azioni comuni	107,3	104,4
Totale	2.129,6	1.025,9

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione degli impegni e dei pagamenti, per

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo stesso periodo di tempo, si presenta come segue (in milioni di u.c.):

	Impegni	Pagamenti
progetti individuali	547,0	110,6
misure particolari	188,6	186,4
azioni comuni	3,9	3,9
Totale	739,5	300,9

3. — Le somme impegnate dal 1964 al 1971 sono coperte da contributi degli Stati membri calcolati sulla base di chiavi di ripartizione specifiche.

Tali contributi sono richiesti agli Stati membri in funzione dei fabbisogni della Commissione.

Alla data del 31 dicembre 1976 l'importo totale delle spese della sezione orientamento per gli anni dal 1964 al 1971 era di 683,3 milioni di u.c. e l'ammontare dei contributi versati dagli Stati membri di 775,2 milioni di unità di conto.

Tali contributi sono ripartiti come segue (in milioni di u.c.):

Italia	162,7
Francia	240,7
Germania	240,3
Belgio	62,6
Paesi Bassi	67,3
Lussemburgo	1,6
Totale	775,2

Le spese della sezione orientamento sono finanziate, a partire dal 1972, secondo il nuovo sistema delle risorse proprie applicato per tutto il bilancio comunitario.

STATUTO DEL PERSONALE COMUNITARIO

1. — Nell'ambito dello Statuto del personale, oltre al lavoro di *routine* sull'adeguamento periodico delle condizioni in materia di remunerazione e sicurezza sociale degli

agenti dei Centri comuni di ricerca, nonché sull'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee è continuato l'esame della proposta della Commissione per una revisione generale dello Statuto (si tratta di modifiche che riguardano fra l'altro il riconoscimento del diritto di sciopero, i congedi speciali, gli scatti periodici, il diritto a pensione, gli assegni familiari, la ristrutturazione delle carriere, gli straordinari, eccetera). Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore il prossimo anno.

2. — In relazione all'orientamento del Consiglio di introdurre in tutti gli aspetti della attività comunitaria l'unità di conto europea a partire dal 1978, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa ad applicare l'unità di conto europea alle retribuzioni dei funzionari comunitari. Gli elementi essenziali della proposta — che è in corso di esame presso i competenti organi del Consiglio — possono essere così riassunti:

— la retribuzione dei funzionari è espressa nell'UCE attualmente utilizzata dalla BEI, dalla CECA e dal Fondo europeo di sviluppo;

— la retribuzione è pagata nella moneta del Paese in cui il funzionario presta servizio: essa è calcolata in base al controvalore di tale moneta in UCE ad una data determinata per regolamento; in linea di massima questa data è modificata all'atto di ogni esame annuo del livello delle retribuzioni.

Il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore in coincidenza con la data in cui l'UCE verrà introdotta nel bilancio delle Comunità; e comunque non prima di aver trovato una soddisfacente soluzione dei problemi tecnici che il nuovo sistema pone.

3. — Infine, è in corso l'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dallo Statuto, tendente ad accertare l'evoluzione delle retribuzioni comunitarie nel periodo 1° lu-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glio 1976-30 giugno 1977 in comparazione con quella delle retribuzioni dei funzionari pubblici degli Stati membri.

SCUOLE EUROPEE

1. — Il Comitato amministrativo e finanziario delle Scuole europee ha proceduto anche quest'anno all'esame dei vari problemi connessi al finanziamento delle Scuole europee, esaminando, in particolare, varie proposte presentate dal Rappresentante del Consiglio superiore in materia di statuto dei professori e del loro regime retributivo.

Al riguardo, ha trovato, infine, soluzione l'annoso problema delle disparità di trattamento tra il personale insegnante delle varie scuole a seguito delle variazioni dei tassi di cambio, disparità che colpiva, in particolare,

gli insegnanti italiani delle scuole situate in Paesi a moneta forte: a partire dal 1° gennaio 1977 il supplemento europeo, pagato agli insegnanti, è uguale alla differenza fra il trattamento europeo e il trattamento nazionale convertito, quest'ultimo, e non più ai tassi FMI, ma ai tassi correnti di mercato.

2. — Sulla base dei lavori del Comitato amministrativo e finanziaria il Consiglio superiore delle scuole europee ha deciso di aprire, a partire dal 1° novembre 1977, la Scuola di Monaco per i figli del personale dell'Organizzazione europea dei brevetti, stanziando una somma di franchi belgi di 30.322.000 per gli esercizi 1977 e 1978.

3. — Il Consiglio superiore ha inoltre approvato i bilanci di previsione per il 1978, nonchè i bilanci suppletivi per il 1977, per le seguenti Scuole europee:

Scuole di:		Bilancio suppletivo 1977		Bilancio 1978
Bruxelles I	FB	390.648.000	FB	389.008.600
Bruxelles II	»	98.796.500	»	128.039.950
Lussemburgo	»	285.739.500	»	285.150.000
Varese	»	365.849.000	»	353.346.000
Mol	»	194.378.860	»	200.050.000
Karlsruhe	»	119.432.000	»	120.070.000
Bergen	»	80.735.500	»	85.205.500
		<hr/>		<hr/>
TOTALE	FB	1.535.579.360	FB	1.560.870.050

PAGINA BIANCA

CAPITOLO XIII

Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Nell'anno 1977 l'attività della Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata intensa: le cause promosse sono state oltre un centinaio, di cui la maggior parte riguarda le richieste di pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 177 del Trattato di Roma; non mancano i ricorsi di funzionari e quelli dell'Esecutivo comunitario contro Stati membri ai sensi dell'articolo 169 del Trattato citato.

Fra i giudizi promossi nei confronti di Stati membri vi è « un ricorso inteso a far constatare che il Regno Unito non si è conformato alla decisione del 17 febbraio 1977 relativa alla concessione a detto Stato di un aiuto nel settore delle carni suine ».

Nell'ambito di tale ricorso e dell'altro della Gran Bretagna, ai sensi dell'articolo 173 del Trattato CEE, tendente ad ottenere l'annullamento della decisione in questione, è stato presentato alla Corte di Giustizia, per la prima volta nella storia della Comunità, una domanda di provvedimento di urgenza mediante procedimento sommario. È stato chiesto alla Corte di ingiungere al Governo britannico di cessare di violare la decisione della Commissione finché non sarà emessa la sentenza definitiva nel merito.

Un ricorso mira a far constatare l'infrazione consistente nella mancata applicazione, « da parte del Granducato del Lussemburgo, delle direttive 73/360, 73/362 e 74/148 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli strumenti di misura ».

Altro ricorso è stato presentato per far constatare che l'Olanda ha « mancato ad un obbligo ad esso incombente non ponendo in

vigore, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 71/347 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure del peso ettolitrico dei cereali ».

Un ricorso è stato presentato contro l'Italia diretto a far constatare la mancata applicazione « delle direttive 71/316, 71/317, 71/318, 71/349, 71/354, 73/360, 73/362, 74/148 e 74/331, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli strumenti di misura ».

L'Irlanda, dopo essersi rivolta alla Commissione, conformemente all'articolo 170 del Trattato CEE, per una pretesa violazione da parte della Francia degli obblighi ad essa incombenti in virtù del trattato e dell'atto di adesione, violazione consistente nell'introduzione di restrizioni temporanee alle importazioni di carni ovine provenienti dai nuovi Stati membri e per non aver ridotto le imposte dette *reversements* su tali importazioni, ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso tendente a far constatare tale violazione.

Si tratta del primo caso di ricorso alla Corte di uno Stato membro contro un altro Stato membro per trasgressione degli obblighi derivanti dal Trattato.

Segnaliamo alcune sentenze della Corte di giustizia in materia di infrazioni agli obblighi derivanti dal Trattato:

— Il 21 dicembre 1976 era stato presentato alla Corte di giustizia un ricorso nei confronti dell'Italia non avendo dato attuazione alla direttiva 73/23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Con sentenza del 14 luglio 1977 la Corte di giustizia ha giudicato il ricorso fondato.

— Nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE in seguito all'introduzione, da parte del Governo irlandese, di misure unilaterali nel settore della conservazione delle risorse ittiche, la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di provvedimento d'urgenza e cioè la sospensione delle misure contestate.

In data 31 luglio 1977, la Corte ha ordinato di sospendere l'applicazione delle misure in questione ai battelli da pesca battenti bandiera di uno degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza principale, autorizzando tuttavia l'Irlanda ad adottare, con consenso della Commissione, ogni altro provvedimento destinato ad assicurare la protezione delle risorse ittiche nelle zone marittime che rientrano nella sua giurisdizione.

Ecco alcune pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia:

1) in una vertenza riguardante la riscossione, da parte delle autorità tedesche, di una tassa sul trasporto internazionale a breve distanza, di merci su strada, il Finanzgericht Baden-Wurtemberg ha proposto, il 23 febbraio 1976, una domanda di pronuncia pregiudiziale intesa fra l'altro a stabilire se questa tassa, calcolata in base al tragitto percorso sul territorio tedesco, costituisce un'imposizione gravante sulle merci ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CEE.

Con sentenza del 16 febbraio 1977, la Corte ha risposto affermativamente, precisando che era irrilevante il fatto che la tassa sia riscossa in analoghe condizioni anche sui prodotti nazionali esportati e sui prodotti importati. In tale occasione è stato ricordato che, per confrontare ai fini dell'applicazione dell'articolo 95 la tassa sul prodotto che circola all'interno con quella sul prodotto importato, occorre tener conto non soltanto della base imponibile, ma anche dei

vantaggi o delle immunità che l'una e l'altra implicano.

2) Il 4 giugno 1976 lo Hof van Beroep di Gand, cui era stata sottoposta una controversia concernente un contratto di approvvigionamento esclusivo nel settore dell'industria della birra, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una serie di questioni concernenti in primo luogo le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza applicabili a contratti di siffatto tipo stipulati fra le imprese di uno Stato membro, in secondo luogo l'obbligo o meno, per un tribunale nazionale, di soprassedere dal deliberare nei casi in cui rimane possibile a titolo dell'articolo 86, paragrafo 3 del Trattato CEE un'esenzione; in terzo luogo, lo statuto da attribuire ad un nuovo accordo la cui sorte non viene immediatamente regolata dal tribunale; in quarto e ultimo luogo la compatibilità con il diritto comunitario del decreto reale belga del 25 settembre 1964 che attenua la severità delle condizioni inserite nei contratti del settore birrario.

La Corte ha risposto a questa serie di questioni, con una sentenza in data 1° febbraio 1977, affermando che gli accordi cui partecipino soltanto due imprese di un unico Stato membro, con i quali l'una si impegni nei confronti dell'altra ad acquistare certi prodotti unicamente da quest'ultima, allo scopo di rivenderli, e che non presentano le caratteristiche definite all'articolo 3 del regolamento 67/67 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, possono beneficiare dell'esenzione per categoria prevista da quest'ultimo, semprechè tali accordi siano soggetti al divieto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nel caso in cui non sia concessa l'esenzione.

3) il 25 giugno 1976 la pretura di Cittadella ha inoltrato alla Corte di giustizia una serie di domande di pronuncia pregiudiziali concernenti, fra l'altro, la compatibilità con l'articolo 40 del trattato CEE e con le regole di concorrenza del fatto che un organismo d'intervento del settore agricolo acqui-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti frumento a condizioni diverse da quelle previste dai regolamenti agricoli comunitari e le rivenda successivamente a prezzi inferiori a quelli fissati da detti regolamenti.

Confermando la precedente giurisprudenza in materia, la Corte, con sentenza del 3 febbraio 1977, ha affermato che una siffatta attività è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati e contraria all'articolo 92 soltanto qualora pregiudichi gli scambi fra Stati membri.

4) Un cittadino belga, titolare di un diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato da un'Università belga, a cui è stato rifiutato il diritto di esercitare la professione di avvocato in Francia per mancanza di un diploma francese, attestante una licenza o un dottorato, ha adito la Corte d'appello di Parigi, che in data 19 luglio 1976 ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale intesa ad accertare se il fatto di esigere da un cittadino di uno Stato membro il diploma del Paese di stabilimento, mentre il diploma ottenuto nel Paese d'origine è stato riconosciuto come equivalente da parte delle autorità universitarie del Paese di stabilimento che hanno ammesso l'interessato all'esame di idoneità alla professione di avvocato nel suddetto Paese, costituisca in mancanza di direttive previste dall'articolo 57, par. 1 e 2 del trattato CEE un ostacolo eccessivo rispetto a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo delle disposizioni comunitarie in causa.

Con sentenza del 28 aprile 1977 la Corte ha affermato in diritto che tale esistenza costituisce una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento garantita dall'articolo 52 del trattato CEE.

5) Il 28 luglio 1976 ed il 28 ottobre 1976 la Pretura di Recco e la Pretura di Abbiategrasso hanno presentato alla Corte di giustizia una serie di domande di pronunce pregiudiziali sul sovrapprezzo sullo zucchero, riscosso da un ente pubblico italiano, il cui gettito è destinato esclusivamente all'industria zuccheriera e ai produttori nazionali di barbabietole. Tali preture avrebbero fra l'altro voluto sapere se il sovrapprezzo in parola costituisca un'imposta di effetto equivalente ad un dazio doganale e se sia contra-

rio all'articolo 40, par. 3, secondo comma del trattato CEE.

Nelle sentenze del 25 maggio 1977 la Corte ha affermato che un contributo facente parte del regime generale delle imposte interne che gravano tanto sui prodotti nazionali quanto sui prodotti importati, secondo criteri identici, può costituire un'imposta di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione soltanto quando venga destinata esclusivamente al finanziamento di attività di cui beneficia in modo specifico il prodotto nazionale tassato, quando vi sia identità tra il prodotto tassato ed il prodotto nazionale beneficiario e quando gli oneri che gravano sul prodotto nazionale siano integralmente compensati.

Sulla questione della competenza per adottare misure specifiche di intervento nel meccanismo della formazione dei prezzi, la Corte ha affermato che tale competenza, è, salvo deroghe, esclusivamente comunitaria.

Il numero delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia assomma a oltre un centinaio e riguardano pronunce pregiudiziali, ricorsi di funzionari e ricorsi contri gli Stati.

* * *

Un'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia mette in rilievo che tale organo si adopera sia per confermare la originalità e la forza del diritto comunitario che per garantire i diritti del singolo ed opera al fine di sopprimere le discriminazioni incompatibili con l'esercizio di questi diritti.

La Corte ha ribadito l'effetto diretto del diritto comunitario sulle norme di procedura del diritto nazionale.

Al riguardo è da rilevare che la Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 205 del 1976, ha dichiarato incostituzionali le leggi italiane che trasformano in diritto interno i regolamenti comunitari, quando esse hanno l'effetto di differirne o condizionarne l'entrata in vigore o di ampliarne il contenuto.

Si tratta di una prassi che la Corte di giustizia ha già condannato come contraria agli articoli 189 e 177 del trattato CEE. A tale proposito, la Corte costituzionale conferma che a norma dell'art. 189 del trattato CEE,

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i regolamenti comunitari hanno piena efficacia obbligatoria e le eventuali misure nazionali non possono nè sostituirsi ad essi, nè abrogarli, nè apportarvi deroghe, neppure parzialmente.

È stato precisato che gli Stati membri hanno invece la facoltà e anzi l'obbligo di adottare ogni misura organizzativa o modalità applicativa che sia definita necessaria dagli stessi regolamenti comunitari, o che comunque risulti indispensabile ai fini della loro applicazione; gli Stati membri sono anche tenuti, se necessario, a provvedere alla copertura finanziaria delle spese che tali regolamenti comportano.

Da parte italiana è stato provveduto a ciò con la legge 3 ottobre 1977, n. 863, recante: « Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la CEE, firmato a Roma il 25 marzo 1957 ».

La Corte di giustizia ha organizzato una settimana di studio per 80 magistrati degli Stati membri: si tratta di una iniziativa che ormai si ripete da vari anni, con larga partecipazione di giudizi cui con sempre maggiore frequenza sono chiamati a decidere sull'applicazione di norme elaborate dalla Comunità.

ALLEGATI

Documenti: Conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Roma, Londra e Bruxelles — Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Bruxelles sulle prospettive di Unione economica e monetaria — Relazione dei Ministri degli affari esteri al Consiglio europeo del 5-6 dicembre 1977 in merito all'Unione europea — Relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio europeo del 5-6 dicembre 1977 sull'Unione europea

PAGINA BIANCA

CONSIGLIO EUROPEO
(Roma, 25-26 marzo 1977)

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

I. — Il Consiglio europeo ha convenuto sulle seguenti dichiarazioni, che sono state rilasciate alla stampa dopo la sessione:

A) *Sviluppo, inflazione e occupazione*

1. — Il Consiglio europeo, dopo aver esaminato le prospettive di sviluppo economico nella Comunità, ha convenuto che è necessario intensificare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere una sostenuta ripresa economica e ridurre la grave disoccupazione negli Stati membri, senza creare il rischio di una nuova inflazione.

2. — Il Consiglio europeo ha riconosciuto che tale azione deve essere intrapresa essenzialmente a livello mondiale, ove la Comunità ha un importante ruolo da svolgere. A questo proposito ha rilevato, in primo luogo, che i Ministri delle finanze della Comunità hanno raggiunto un ampio accordo sulle idee che esporranno in merito ai problemi finanziari internazionali nella riunione del Comitato provvisorio del FMI che si terrà a Washington alla fine di aprile e, in secondo luogo, che il problema riguardante i mezzi per incoraggiare un maggiore, e tuttavia equilibrato, sviluppo dell'attività economica mondiale, sarà uno dei temi centrali del vertice che si terrà a Londra ai primi di maggio.

3. — Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto in particolare di intraprendere una

azione a livello comunitario in tre direzioni: in primo luogo, l'azione sarà intesa a promuovere misure che contribuiscono a risolvere problemi specifici nel settore della manodopera, in particolare migliorando le possibilità di formazione professionale e di occupazione per i giovani e per le donne; in secondo luogo, bisognerà incoraggiare un maggior livello di investimenti negli Stati membri; in terzo luogo, bisognerà frenare la divergenza e promuovere la convergenza dei loro risultati economici. A tal fine, il Consiglio europeo invita la Commissione, in particolare attraverso un migliore uso degli strumenti comunitari, nonché il Consiglio dei Governatori della Banca europea per gli investimenti e cercare mezzi atti a migliorare l'efficacia delle loro attività.

4. — Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le parti sociali su questi temi ed ha convenuto che un'ulteriore conferenza tripartita si tenga nella prima metà dell'anno in corso, ad una data da fissare di comune accordo, nella quale si potrebbero riesaminare i progressi e le possibilità in questo campo. Il Consiglio europeo ha convenuto di riesaminare gli sviluppi compiuti in merito a tali problemi nella riunione prevista per giugno.

5. — Il Consiglio europeo ha convenuto di procedere, nel corso della riunione di fine anno, ad un esame dei risultati ottenuti nei settori dello sviluppo, dell'occupazione e della lotta contro l'inflazione e di valutare le possibilità di cui la Comunità dispone per procedere verso l'Unione economica e monetaria.

B) *Situazione nel settore siderurgico*

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione nel settore siderurgico, sulla base di una comunicazione della Commissione. Tale settore sta attraversando una depressione più seria che mai nella storia della Comunità del carbone e dell'acciaio. In questa occasione i Capi di Stato e di Governo hanno riconfermato la loro determinazione di ridare all'industria dell'acciaio, mediante misure appropriate, la vitalità e la competitività indispensabili al mantenimento di un potenziale industriale veramente europeo.

Il Consiglio europeo ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi intrapresi dalla Commissione per presentare quanto prima proposte pratiche ed iniziative relative a misure di risanamento a breve termine per la stabilizzazione del mercato, a una riorganizzazione strutturale a più lungo termine dell'industria siderurgica europea e a misure nel settore sociale a favore dei lavoratori danneggiati da tale ristrutturazione.

Il Consiglio europeo esprime l'auspicio che il Consiglio dei ministri presti urgentemente attenzione alle proposte e alle iniziative della Commissione relative a tali problemi.

C) *Relazioni con il Giappone*

Il Consiglio europeo, riferendosi alla dichiarazione fatta il 3 novembre 1976:

riafferma l'importanza che esso attribuisce al mantenimento di buone relazioni tra la Comunità e il Giappone;

nota che sono stati compiuti progressi negli ultimi quattro mesi verso la soluzione di taluni problemi commerciali di carattere specifico;

osserva che però non tutti i problemi sono stati ancora risolti e ritiene necessario che si continuino gli sforzi, particolarmente allo scopo di consentire un'espansione continua delle esportazioni della Comunità verso il Giappone;

invita all'uopo le competenti istituzioni della Comunità a continuare i colloqui a ritmo serrato intrapresi con le autorità giapponesi al fine di risolvere al più presto le difficoltà esistenti.

D) *Partecipazione della Comunità al vertice di Downing Street*

Il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Commissione saranno invitati a partecipare alle riunioni del vertice di Downing Street dedicate alla discussione di argomenti di competenza della Comunità. I negoziati sugli scambi internazionali ed il dialogo Nord-Sud costituiscono altrettanti esempi di tali argomenti.

2. — IL DIALOGO NORD-SUD

Il Presidente del Consiglio europeo ha fatto la seguente dichiarazione nel corso della sua conferenza stampa del 26 marzo a Roma.

« Ci siamo accordati sulle basi di una posizione comune. Abbiamo convenuto che dovrebbero essere conclusi accordi per la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di base, ove sia necessario, e che dovrebbe essere istituito un fondo comune. Si dovrà inoltre studiare quali provvedimenti prendere per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione a favore dei Paesi in via di sviluppo e quale azione speciale la CCEI dovrebbe attuare in materia di aiuti.

Tutto ciò sarà elaborato nei particolari durante il Consiglio del 5 aprile e sarà presentato nei lavori preparatori della riunione ministeriale della CCEI di Parigi in cui la Comunità coordinerà la propria posizione con gli altri Paesi industrializzati del Gruppo degli Otto. Seguiranno quindi i negoziati particolareggiati nella Conferenza della UNCTAD.

La Comunità chiederà ad altri Paesi, per esempio a Paesi dell'Europa orientale ed ai

Paesi produttori di petrolio, di apportare un adeguato contributo nel settore dello sviluppo ».

3. — ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ

Il Consiglio europeo ha convenuto che i Ministri degli esteri discutano ulteriormente, nella riunione informale che avrà luogo a Leeds Castle, sui problemi connessi con l'allargamento e che il Consiglio europeo esamini nuovamente questo argomento nella sessione del 29-30 giugno.

4. — ORGANIZZAZIONE DEI FUTURI CONSIGLI EUROPEI

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli esteri di continuare la discussione sulla base del documento diffuso dalla Presidenza con la sigla COREU 1160 e di presentare una relazione al prossimo Consiglio europeo in merito a qualunque punto per cui non sia stato possibile trovare una soluzione. L'attenzione dei Ministri dovrebbe concentrarsi in particolare sulla scelta dei documenti da preparare per i dibattiti, sui rispettivi ruoli della Commissione della Presidenza in tale preparazione e sull'opportunità di inserire nell'ordine del giorno dei punti fissi.

5. — FONDAZIONE EUROPEA

Il Consiglio europeo ha espresso il suo compiacimento per la relazione preliminare del Presidente della Commissione e ha invitato quest'ultima, in occasione del 20° anniversario del Trattato di Roma, ad avviare uno studio sulla finalità, sulla natura e sul tipo di finanziamento di una possibile Fondazione europea e a riferirne al Consiglio europeo nella terza sessione del 1977.

CONSIGLIO EUROPEO (Londra, 29-30 giugno 1977)

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

A) *Dichiarazione sul Medio Oriente*

Il Consiglio europeo ha approvato le seguenti dichiarazioni che sono state rilasciate alla stampa:

1. — Nell'attuale critica fase della situazione medio-orientale i Nove accolgono favorevolmente tutti gli sforzi attualmente in corso per porre fine a questo tragico conflitto. Sottolineano l'interesse fondamentale che essi ravvisano in solleciti e positivi negoziati per una pace giusta e durevole. Essi rivolgono un appello alle parti interessate affinché convengano urgentemente di partecipare a tali negoziati in uno spirito costruttivo e realistico; in particolare, nell'attuale congiuntura, tutte le parti dovrebbero astenersi da qualsiasi dichiarazione e da qualsiasi politica che possa costituire un ostacolo al perseguimento della pace.

2. — I Nove hanno affermato in molte occasioni precedenti, in particolare con le loro dichiarazioni del 6 novembre 1973, del 28 settembre 1976 e del 7 dicembre 1976, la propria convinzione che un assetto di pace dovrebbe essere fondato sulle risoluzioni nn. 242 e 338 del Consiglio di sicurezza, nonché:

I) sull'inalterabilità dell'acquisizione di territori mediante la forza;

II) sulla necessità che Israele ponga fine all'occupazione territoriale che ha esercitato fin dal conflitto del 1976;

III) sul rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza di ogni Stato in tale regione e del loro diritto a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV) sul riconoscimento del fatto che nello stabilire una pace giusta e duratura occorre tener conto dei diritti legittimi dei palestinesi.

È loro precisa convinzione che tutti questi aspetti debbano essere trattati in un unico contesto.

3. — I Nove sono convinti che una soluzione del conflitto nel Medio Oriente non sarà possibile fino a quando non verrà tradotto nella realtà il diritto legittimo del popolo palestinese a dare espressione effettiva alla sua identità nazionale, tenendo conto della necessità di una patria per il popolo palestinese. Essi ritengono che i rappresentanti delle parti in conflitto, ivi compreso il popolo palestinese, debbano partecipare ai negoziati in un modo appropriato, da definirsi in consultazione tra tutte le parti interessate. Nel contesto di un assetto globale, Israele dovrà essere disposto a riconoscere i diritti legittimi del popolo palestinese; del pari da parte araba si dovrà essere disposti ad accettare il diritto di Israele a vivere in pace entro frontiere sicure e riconosciute. Non è attraverso l'acquisizione di territori con la forza che può conseguirsi la sicurezza per gli Stati della regione, sicurezza che deve essere fondata sulle assicurazioni di pace che tutte le parti interessate scambieranno tra di loro, in vista di stabilire relazioni realmente pacifiche.

4. — I Nove sono convinti della necessità di riprendere urgentemente i negoziati di pace con l'obiettivo di concordare e realizzare una soluzione globale, giusta e duratura del conflitto. Essi riaffermano la loro disponibilità per contribuire, per quanto le parti lo desiderino, a trovare una soluzione e ad attuarla. Sono pronti inoltre a prendere in considerazione una eventuale partecipazione in qualità di garanti nel contesto delle Nazioni Unite.

B) Dichiarazione sulla crescita, sull'inflazione e sull'occupazione

1. — Il Consiglio europeo ha esaminato i progressi e l'andamento dei lavori su una

serie di problemi individuati nella sessione di marzo a Roma, comprese l'azione all'interno della stessa Comunità e la cooperazione in un ambito internazionale più largo.

2. — Nella riunione di marzo il Consiglio europeo ha convenuto di avviare un'azione su particolari problemi del mercato del lavoro, particolarmente per i giovani e per le donne, di incoraggiare tali livelli di investimento negli Stati membri, di arrestare le divergenze e di favorire le convergenze nella loro azione economica. Il Consiglio europeo ha preso nota dell'azione avviata all'interno della Comunità su tutti questi punti.

3. — Il Consiglio europeo ha registrato con favore l'accordo raggiunto il 28 giugno dal Consiglio (Affari sociali) per migliorare l'efficacia operativa del Fondo sociale europeo. Ha preso atto del fatto che la Commissione presenterà tra breve delle proposte intese ad utilizzare il Fondo in vista di un programma centrato sui problemi della occupazione femminile.

4. — Il Consiglio europeo attribuisce particolare importanza al problema della disoccupazione strutturale fra i giovani. Ha ricevuto una relazione della Commissione sull'azione comunitaria nel settore del mercato del lavoro, traendone spunto per proseguire i lavori in materia. Il Consiglio (Affari sociali) è stato invitato a riunirsi all'inizio dell'autunno per esaminare, sulla scorta di tali lavori e dei risultati delle misure nazionali, quale azione comune possa rendersi necessaria.

5. — Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dello spirito di cooperazione tra Governi, istituzioni e parti sociali che ha caratterizzato i lavori della Conferenza tripartita del 27 giugno. Il Consiglio nutre la speranza che il programma di studi congiunti, annunciato al termine della Conferenza, possa condurre al rafforzamento di questo spirito di cooperazione.

6. — Il Consiglio europeo ha preso atto delle risposte fornite dalla Commissione e dal Consiglio dei Governatori della BEI al-

l'invito rivolto loro il 26 marzo 1977 affinché suggeriscano attraverso quali strumenti la Comunità possa incrementare e intensificare le sue attività, onde promuovere la convergenza, gli investimenti e l'occupazione nella Comunità.

7. — Il Consiglio europeo ha invitato il consiglio dei Governatori della BEI a dar seguito alle sue proposte.

8. — Il Consiglio europeo ha altresì invitato il consiglio (Ministri dell'economia e delle finanze ad esaminare al più presto la comunicazione della Commissione concernente gli investimenti ed i prestiti della Comunità.

9. — Il Consiglio europeo ha riaffermato la necessità che gli Stati membri pervengano ad una politica comune dell'energia.

10. — Il Consiglio europeo ha riaffermato l'importanza di sforzi congiunti da parte dei Paesi industrializzati al fine di perseguire una sostenuta espansione dell'attività economica mondiale, unitamente ad una ulteriore riduzione del tasso di inflazione, e di contribuire con ciò a ridurre la disoccupazione. Il Consiglio europeo ha manifestato la propria determinazione a far sì che la Comunità ed i suoi Stati membri coprano il ruolo che loro compete in questa cooperazione di portata mondiale. In questo contesto il Consiglio europeo ha preso atto degli impegni assunti da alcuni Capi di Governo di conseguire, nel 1977, gli obiettivi stabiliti di crescita, nonché di riesaminare in tale prospettiva le politiche adottate ed i progressi conseguiti. Il Consiglio europeo ha inoltre rilevato che altri Governi hanno espresso l'intenzione di proseguire le loro politiche di stabilizzazione. Si è altresì dimostrato sensibile all'esigenza di un adeguato finanziamento internazionale, atto a sostenere quest'espansione dell'attività economica mondiale, ed ha auspicato che gli sforzi intrapresi a tal fine nell'ambito dell'IMF e in altre sedi abbiano esito positivo.

11. — Il Consiglio europeo si è preoccupato della situazione dell'occupazione in alcuni settori negativamente condizionati dalle variazioni strutturali in economia. Il Consiglio ha invitato la Commissione a persistere nell'esame di tutti i fattori, strutturali o di altra natura, e di indicare le conclusioni che essa desume da tali studi. Il Consiglio europeo si è del pari occupato degli effetti prodotti sulla situazione dell'occupazione dall'aperta e libera politica commerciale della Comunità, alla quale quest'ultima, primo importatore e primo esportatore mondiale, rimane profondamente attaccata.

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo ha approvato il seguente documento interno:

1. — Prima della sessione del Consiglio europeo svoltasi a Roma alla fine di marzo, la Presidenza ha diffuso un documento (COREU n. CPE/MUL/ETR 1160 del 23 marzo 1977) in cui si cercava di definire i punti di accordo emersi dai contatti tra i Capi di Governo sui modi di migliorare l'organizzazione delle sessioni del Consiglio europeo. Sulla scorta della discussione svoltasi in tale consesso e approfondita dai Ministri degli affari esteri il 5 aprile, i seguenti punti possono essere considerati come un quadro generalmente accettabile per l'organizzazione delle future sessioni.

A) Tipi di discussione

Si è generalmente convenuto che in sede di Consiglio europeo si dovrebbe procedere a:

I) scambi di opinioni informali o a largo raggio tenuti nel massimo riserbo e non intesi a condurre a decisioni formali o a dichiarazioni pubbliche;

II) discussioni in vista dell'adozione di decisioni, della definizione di orientamenti per l'azione futura o del rilascio di dichia-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razioni pubbliche in cui si esponga il parere concordato in sede di Consiglio europeo. Si riconosce inoltre che il Consiglio europeo dovrà talvolta assumere un terzo compito, ossia risolvere eventuali problemi rimasti insoluti in discussioni a livello meno elevato. Nel trattare questioni di competenza comunitaria il Consiglio europeo si conformerà alle procedure appropriate, definite nei Trattati che istituiscono le Comunità europee ed in altri accordi.

B) Preparazione in anticipo dell'ordine del giorno

Per quanto riguarda gli scambi di opinioni formali, si è generalmente convenuto che non si imponga una approfondita preparazione, benchè non sia da escludere una sia pur limitata chiarificazione preliminare dei problemi, se ciò agevoli la discussione. I Capi di Governo si informeranno reciprocamente, o informeranno la Presidenza con anticipo di alcuni giorni degli argomenti che desiderano discutere. Si conviene altresì generalmente che le discussioni il cui scopo è di pervenire a decisioni o di rilasciare dichiarazioni dovrebbero essere adeguatamente preparate. I Ministri degli affari esteri saranno responsabili di tale preparazione, che potrebbe aver luogo nel contesto del Consiglio e, se del caso, del meccanismo di cooperazione politica. A tal fine essi potranno riunirsi a tempo debito e, se necessario, tenere una sessione straordinaria prima del Consiglio europeo.

C) Rilascio di dichiarazione

Si conviene generalmente che il Consiglio europeo desideri rendere pubbliche le sue decisioni su alcuni temi o talora rilasciare una dichiarazione che rifletta un parere concertato della Comunità su un argomento di interesse internazionale. Tali dichiarazioni non dovrebbero essere rilasciate senza una preventiva preparazione, salvo in circostanze eccezionali. Due o tre settimane prima

dovrebbe essere compilato un elenco degli argomenti su cui si propone di rilasciare dichiarazioni.

D) Iscrizione a verbale di conclusioni

Gli scambi di opinioni formali tra i Capi di Governo non dovrebbero essere iscritti a verbale. Per le discussioni intese a concretare decisioni o a rilasciare dichiarazioni, le loro conclusioni dovrebbero essere iscritte in un processo verbale, che dovrebbe essere elaborato e diffuso sotto la responsabilità della Presidenza.

E) Partecipazione di alti funzionari

Si è generalmente convenuto che negli scambi di opinioni siano il più possibile riservati e che la partecipazione sia limitata come avviene attualmente.

III. — JET

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli esteri di proseguire, in collaborazione con la Commissione, i loro sforzi in modo da giungere ad una decisione sulla sede del JET per il Consiglio dei ministri del 26 luglio.

IV. — EUROPA PIÙ TRENTA

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli esteri di prendere in considerazione le conclusioni e le raccomandazioni della Commissione concernenti la relazione sull'Europa più trenta.

V. — PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio europeo ha discusso alcuni problemi sorti per quanto riguarda il Parlamento europeo, compresi i problemi relativi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla sede e alle retribuzioni, e ha convenuto di rinviarne l'esame ad una delle prossime riunioni.

VI. — POSSIBILITÀ RELATIVE AL COMMERCIO ED ALL'OCCUPAZIONE

Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad esaminare il problema dell'influsso dello sviluppo tecnologico sulle possibilità relative al commercio ed all'occupazione a medio ed a lungo termine nella Comunità.

CONSIGLIO EUROPEO
(Bruxelles, 5-6 dicembre 1977)

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

I) *Situazione economica della Comunità*

1. — Il Consiglio europeo ha proceduto ad un ampio scambio di opinioni sulla situazione economica e sociale della Comunità, nel corso del quale ha constatato:

che, benchè i risultati ottenuti in materia di lotta contro l'inflazione e di miglioramento delle bilance dei pagamenti siano apprezzabili, il livello di occupazione rimane estremamente preoccupante, l'espansione della domanda insufficiente ed il grado di utilizzazione delle capacità industriali molto basso;

che, per tali motivi, deve essere fatto il possibile per attuare la strategia della crescita economica, approvata dal Consiglio del 17 ottobre 1977 (Ministri delle finanze e dell'economia).

2. — Il Consiglio europeo ha considerato che l'attuazione di tale strategia debba andare di pari passo con la realizzazione di progressi in direzione dell'*unione economica e monetaria*.

Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione ed accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sulle prospettive dell'UEM.

Esso ha riaffermato l'importanza che annette all'obiettivo dell'UEM.

In questo contesto, esso ha chiesto al Consiglio (Ministri delle finanze e dell'economia) di esaminare in modo approfondito la comunicazione della Commissione.

Esso ha preso atto dell'intenzione della Commissione di menzionare la questione dinanzi al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e nell'ambito delle future conferenze tripartite.

3. — A conclusione del dibattito, il Consiglio europeo, fissa come obiettivi immediati:

il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche;

il rafforzamento della solidarietà monetaria;

lo sviluppo dei mezzi finanziari della Comunità;

la ricerca di soluzioni comunitarie ai problemi strutturali.

4. — Per raggiungere tali obiettivi, il Consiglio europeo ha scelto i seguenti strumenti:

a) per superare una situazione di giustapposizione di obiettivi nazionali, deve essere rafforzata la convergenza delle politiche congiunturali migliorando il coordinamento degli strumenti nazionali di politica congiunturale ed inserendo tali strumenti in un ambito ed in una procedura comunitaria;

b) deve essere favorito il rafforzamento della solidarietà finanziaria predisponendo meccanismi di credito a medio e breve termine;

c) il Consiglio europeo si è pronunciato a favore dello sviluppo dei mezzi finanziari della Comunità, approvando il principio della creazione di un nuovo strumento per la emissione e l'assunzione di prestiti comu-

nitari su base sperimentale, gestiti dalla Banca europea per gli investimenti. Esso ha incaricato il Consiglio (Ministri delle finanze e dell'economia) di esaminare la proposta che la Commissione presenterà al riguardo;

d) allo scopo di adeguare l'apparato produttivo europeo alle nuove condizioni del mercato comunitario e mondiale, si devono cercare le soluzioni ai problemi strutturali che sono comuni a tutti gli Stati membri sempre più a livello comunitario, specialmente per quanto riguarda la siderurgia, il settore tessile e la costruzione navale.

Quanto ai settori in crescita, la Commissione è incoraggiata a presentare la sua relazione prima del mese di luglio 1978.

5. — Il Consiglio europeo ha posto l'accento sull'importanza dei contatti con i *partners* sociali nell'ambito delle conferenze tripartite ed ha chiesto che vengano accelerati i lavori risultati dall'ultima conferenza tripartita.

Il Consiglio europeo ha preso atto dei problemi sollevati dagli importi compensativi monetari nella politica agricola per quanto riguarda i loro effetti finanziari e le loro ripercussioni sull'unità del mercato. Esso si attende che, entro il mese di marzo 1978 il Consiglio riesamini tali problemi sulla base di proposte della Commissione.

Allo scopo di migliorare la situazione economica, il Consiglio europeo ha riaffermato la necessità di una politica per la conservazione dell'energia e di una stabilità dei prezzi del petrolio.

6. — Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare al più presto delle proposte sui problemi delle regioni mediterranee della Comunità.

7. — Dopo uno scambio di opinioni sui rapporti tra la Comunità ed il Giappone, segnatamente sul problema preoccupante delle eccedenze della bilancia giapponese dei pagamenti nel contesto dell'economia

mondiale nel suo insieme, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente della Commissione a proseguire ed intensificare le consultazioni in materia con il Governo giapponese.

II) *Introduzione dell'unità di conto europea nel bilancio delle Comunità*

L'unità di conto europea sarà introdotta nel bilancio delle Comunità europee a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Si procederà all'adozione e all'esecuzione del bilancio senza tener conto dell'articolo 131.

Le compensazioni finanziarie necessarie ai sensi dell'articolo 131, per il 1978 ed il 1979, saranno effettuate fuori bilancio, con ritmo trimestrale.

I calcoli all'uopo necessari saranno eseguiti dalla Commissione per ciascuno Stato membro secondo l'interpretazione dell'articolo 131 che risulti più vantaggiosa per quest'ultimo.

Tali calcoli comporteranno uno scoperto che sarà finanziato mediante pagamenti fuori bilancio degli Stati membri.

Per stabilire il suo contributo al finanziamento dello scoperto di cui sopra, ciascuno Stato membro potrà scegliere uno dei seguenti criteri:

criterio globale di bilancio;

criterio IVA;

criterio PNL 1976;

criterio proporzionale (parte relativa di ciascuno Stato membro risultante dai calcoli effettuati in applicazione del precedente punto 4).

Le percentuali esatte dei suddetti quattro criteri saranno stabilite dalla Commissione sulla base della tabella presentata al Consiglio europeo la mattina del 6 dicembre 1977.

Il finanziamento del saldo risultante da tale sistema di ripartizione sarà deciso dal Consiglio.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III) *Fondo europeo di sviluppo regionale*

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo su quanto segue:

1) una programmazione triennale del Fondo europeo di sviluppo regionale, che si configura come segue:

1978: 580 MUCE	} Totale: 1.850 MUCE
1979: 620 MUCE	
1980: 650 MUCE	

2) accordare alla Francia, a beneficio dei DOM, un aumento del 2 per cento della sua quota nazionale, da detrarre dalle quote degli altri Stati membri;

3) incaricare il Consiglio della soluzione degli altri punti in sospeso, compresa la creazione di una sezione fuori quota.

IV) *Elezioni dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto*

Il Consiglio europeo ha ribadito l'auspicio che l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto abbia luogo durante il periodo maggio-giugno 1978 ed ha preso nota del fatto che otto Stati membri sono in grado di rispettare tale data. Il Consiglio europeo ha preso atto del fatto che il progetto di legge al riguardo si trova dinanzi al Parlamento del Regno Unito, esprimendo l'auspicio che le procedure legislative vengano espletate in tale Paese in tempo utile per consentire il rispetto di questo obiettivo. Esso ha inoltre preso atto della volontà del Governo britannico di fare tutto il possibile per raggiungere tale scopo.

V) *Unione europea*

Conformemente alla decisione presa nella sessione di novembre 1976, il Consiglio

europeo ha esaminato ed approvato le prime relazioni annuali sui progressi compiuti verso l'Unione europea, presentategli dai Ministri degli affari esteri e dalla Commissione.

Esso ha convenuto che saranno pubblicate in un solo documento.

VI) *Fondazione europea*

Il Consiglio europeo ha esaminato la relazione presentata dalla Commissione circa la portata, la natura ed il finanziamento di un'eventuale Fondazione europea.

Il Consiglio europeo ha approvato il principio dell'istituzione di tale Fondazione, invitando la Commissione ed il Consiglio ad esaminare il problema, ciascuno per gli aspetti che lo riguardano, onde consentirgli di adottare nella prossima sessione (aprile 1978) le decisioni concrete relative all'attuazione di tale progetto.

VII) *Ricorso all'articolo 155 del Trattato CEE*

Il Consiglio europeo ha preso nota della relazione della Commissione sulle possibilità offerte dall'articolo 155 ed ha incaricato il Consiglio di esaminare tale punto sulla base di proposte più particolareggiate che verranno presentate in Commissione.

VIII) *Cooperazione giudiziaria*

Il Consiglio europeo ha preso nota con interesse di una comunicazione del Presidente della Repubblica francese in merito ad uno sviluppo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

Esso ha chiesto che siano esaminate attivamente le proposte fatte in materia.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5 E 6 DICEMBRE 1977 SULLE PROSPETTIVE DI UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

I. — NECESSITÀ E ATTUALITÀ DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

L'Unione economica e monetaria, proposta al vertice dell'Aja (1969) costituisce un elemento essenziale del processo continuo che conduce all'unione europea. La sua realizzazione riguarda direttamente ogni cittadino dei nostri Paesi dato il suo impatto sulla crescita, sull'occupazione e sulla stabilità dell'economia europea.

A) *Dal 1972, questo grande progetto ristagna.* Gli obiettivi intermedi che erano stati fissati non hanno potuto essere conseguiti ed il passaggio ad una autentica seconda tappa dell'unione economica e monetaria non ha avuto luogo. Il sistema instaurato in campo monetario raggruppa ormai solo una parte degli Stati membri.

Nel contempo, la crisi economica e finanziaria risultante dal rincaro del petrolio ha aggravato le differenze e gli squilibri in seno ad una Comunità in via di ampliamento. Ne è risultato un'accentuazione delle divergenze di competitività, della maggiore o minore capacità di resistere all'inflazione o di soddisfare rapidamente ed efficacemente una domanda interna ed esterna in piena evoluzione. Tali divergenze sono all'origine di scarti crescenti fra i risultati dei nove Stati: in quattro anni, dal 1974 al 1977, l'aumento dei prezzi più del 10 per cento, mentre l'andamento spesso contrastato dei tassi di cambio rendeva impossibile qualsiasi coesione monetaria. Dappertutto, tuttavia, dopo un lungo periodo di piena occupazione, la disoccupazione è aumentata senza sosta e raggiunge oggi la cifra di sei milioni di lavoratori.

La costruzione comunitaria ha subito il contraccolpo di tali avvenimenti. La divisio-

ne della Comunità in zone monetarie mediocrementemente coordinate si è perpetuata; l'andamento divergente delle monete ha compromesso l'unità dei prezzi agricoli e la loro libera circolazione. La stessa unione doganale, preservata nell'essenziale, continua ad essere minacciata dalle tentazioni di ricompartimentazione.

B) *Le cause del ristagno dell'unione economica e monetaria sono molteplici.* La crisi monetaria, prolungata da quella petrolifera, ha avuto un ruolo determinante. Ma gli avvenimenti esterni non spiegano tutto. La crisi ha rivelato che la solidarietà non si improvvisava e che era opportuno definire i meccanismi ed organizzarne le strutture prima che sorgessero le difficoltà. Dovendo affrontare situazioni nuove, gli Stati membri sono stati portati ad adottare politiche autonome, sottovalutando nel contempo il loro grado di interdipendenza e le possibilità offerte da una azione comune.

C) *Questa constatazione non deve condurre alla inazione ed alla passività:* la crisi non condanna il tentativo di unione economica e monetaria. Al contrario, sussistono oggi ragioni supplementari per progredire questa impresa.

L'interpenetrazione delle economie degli Stati membri è una realtà; più della metà delle esportazioni degli Stati membri è destinata agli altri Stati della Comunità. Nessuno Stato membro può negare questa realtà, nè sperare trovare nei mercati terzi un surrogato a quello spazio economico integrato che è la Comunità. Le minacce che pesano sulle realizzazioni comunitarie ed i pericoli del protezionismo, la cui conseguenza sarebbe l'inazione, costituiscono pertanto oggi una delle ragioni più importanti per proseguire l'unione economica e monetaria.

Il ritorno ad una crescita stabile ed a un alto livello di occupazione è ostacolato da importanti problemi strutturali, specie nel settore energetico nonché in diversi grandi settori industriali, le cui attuali strutture non sono adattate nè alle nuove condizioni della domanda, nè alle conseguenze di una nuova ripartizione internazionale del lavoro.

Questi problemi richiedono politiche definite su scala comunitaria, poichè esse riguardano l'avvenire stesso di tutti gli Stati membri.

L'eventuale ampliamento della Comunità a seguito dell'adesione della Grecia, del Portogallo e della Spagna potrebbe costituire, se nessun progresso decisivo fosse realizzato nel frattempo nell'unione economica e monetaria, un fattore di indebolimento e di diluizione. L'esistenza di un simile rischio — che nè i nove Stati membri, nè i Paesi candidati vogliono correre — rappresenta uno dei motivi principali per progredire, senza attesa, verso l'Unione economica e monetaria.

In maniera più generale, l'UEM, ed il processo che ad essa conduce, saranno nel prossimo avvenire ed a medio termine, un elemento essenziale per ristabilire la situazione economica generale: occupazione, prezzi, pagamenti esterni. Gli equilibri economici fondamentali sono oggi compromessi. È questa sfida che la Comunità può aiutare ad accettare:

senza dispensare gli agenti economici dalle discipline e dagli sforzi necessari, la UEM, e gli sviluppi che ad essa conducono, contribuiranno, aumentando l'efficacia della politica di gestione della domanda, ad una maggiore stabilità dei prezzi nella Comunità;

dando pieno effetto al gioco di un grande mercato in via di completamento, l'UEM permetterà di ritrovare più facilmente una crescita durevole ed un livello soddisfacente dell'occupazione.

A termine, l'unione monetaria dell'Europa, seconda potenza economica e prima potenza commerciale del mondo, permetterebbe alla Comunità di svolgere un ruolo attivo, se non determinante, per il riordinamento del sistema monetario internazionale.

Così, nel suo sviluppo e nel suo compimento, l'UEM, atto storico, potrebbe contribuire in modo decisivo alla realizzazione dell'obiettivo comune di stabilità e di crescita.

II. — RIFLESSIONI SUL METODO

a) La crisi non basta a spiegare i fallimenti nel tentativo dell'unione economica e monetaria. Per contro, essa ne rinforza le giustificazioni. Occorre quindi valutare se è in causa la maniera di abordare il problema. Due approcci sono stati considerati in passato:

perseverare nel metodo progressivo ed intensificarlo; si tratta di migliorare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, di proseguire l'integrazione del mercato, e di attuare politiche e strumenti comuni, volti a portare rimedio agli squilibri strutturali e regionali;

decidere di accelerare l'integrazione e di consolidare le condizioni del trasferimento alla Comunità di competenze significative nei settori economico e monetario.

Questi due approcci sono complementari. Il primo acquista tutto il suo senso soltanto se inserito in un quadro che ne precisi chiaramente la finalità. Inversamente, il secondo approccio, necessario a termine, non è attualmente realizzabile.

La Commissione propone quindi di combinarli e di preparare, con un'insieme di azioni, i progressi decisivi che permetterebbero di completare l'unione.

b) Questa riflessione indica la seguente linea di azione:

l'obiettivo deve essere riaffermato, dando così prospettive all'azione comune;

nel periodo che sta per iniziare, gli Stati membri devono manifestare la loro determinazione con azioni concrete, preparando così i salti qualitativi che, in seguito, suggelleranno l'unione;

si devono trarre gli insegnamenti dal passato, cioè prevenire i rischi di dispersione, di ritardo e di smobilitazione inerenti a qualsiasi politica basata sulla perseveranza e la continuità piuttosto che sulle decisioni spettacolari, rischi di cui l'Europa fa ogni giorno l'esperienza.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) In queste condizioni, la Commissione propone pertanto al Consiglio europeo un programma di azione quinquennale, da precisare annualmente.

Alla fine di ogni anno, il Consiglio europeo, dopo aver esaminato e valutato i risultati ottenuti ed i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi generali, approvarebbe il piano di azione per l'anno successivo.

Oltre alla flessibilità (definizione annua dei piani di azione all'interno di un quadro generale fissato per cinque anni), questo metodo avrebbe il vantaggio di assicurare al più alto livello il controllo e l'impulso politico permanente, senza i quali nessun programma ha probabilità di riuscire.

La Commissione si propone, d'altro canto, di proseguire le sue riflessioni sui differenti aspetti — monetari, fiscali e finanziari — dei salti qualitativi necessari, ad un certo momento, per la realizzazione dell'unione economica e monetaria.

III. — PROGRAMMA DI AZIONE

A) *La convergenza*

Il primo obiettivo da perseguire nel periodo di cinque anni è di realizzare tra le economie degli Stati membri una convergenza durevole, caratterizzata da un più grande successo nella lotta contro l'inflazione, da situazioni di bilancia dei pagamenti più equilibrata, da una stabilizzazione dei rapporti di cambio e dal ritorno ad una crescita sostenuta, premessa di un miglioramento della situazione dell'occupazione.

Quest'obiettivo è ambizioso. Esso deve tuttavia essere perseguito, dato che la coerenza delle politiche è una condizione per preservare le realizzazioni comunitarie ed un elemento necessario a qualsiasi sviluppo audace verso l'unione economica e monetaria.

Questo obiettivo non implica d'altronde né l'identità delle politiche, né l'uguaglianza delle evoluzioni economiche. Presuppone,

tuttavia, che gli Stati membri abbiano una concezione comune della gerarchia degli obiettivi in politica economica e diano, in particolare, priorità alla lotta contro l'inflazione, soprattutto per motivi di giustizia sociale, di competitività e di sicurezza della occupazione.

a) *Il rafforzamento della coordinazione delle politiche congiunturali* è un primo mezzo per raggiungere una più completa padronanza dell'andamento della domanda, grazie ad un migliore utilizzo degli strumenti di politica economica.

Questo impegno deve appoggiarsi innanzi tutto su un'estensione del campo di applicazione degli attuali meccanismi di coordinamento in materia di bilancio, monetaria e di cambio, ciò che implica l'indicazione degli obiettivi che ogni Stato membro si assegnerebbe in questi differenti settori.

La Commissione ha chiesto del resto che tali miglioramenti siano accompagnati da un più stretto controllo delle realizzazioni durante l'anno, mediante una rassegna più metodica e più regolare dell'attuazione degli obiettivi intermedi fissati di comune accordo e grazie ad una riflessione sulle differenze registrate e sulle eventuali correzioni di politica economica.

Soltanto un impulso politico permanente può assicurare l'efficacia, la credibilità e, in definitiva, il successo delle procedure di coordinazione. La Commissione chiede quindi al Consiglio europeo di manifestare chiaramente, con l'approvazione di questi orientamenti generali, la sua volontà di assicurare la coerenza e la compatibilità delle politiche nazionali, sia nella fase della concezione che in quella dell'esecuzione, attraverso il loro inserimento in un quadro comunitario. Il Consiglio europeo esaminerebbe, nella sua ultima riunione di ogni anno, le condizioni di attuazione di questi orientamenti ed i risultati ottenuti.

b) *Nella ricerca di una migliore convergenza, il ritorno ad una più grande coesione delle monete europee costituisce una seconda linea di azione.* Alterare il sistema intracomunitario di cambio è fuori discussione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il serpente rimane un elemento essenziale di stabilizzazione in seno alla vasta zona europea di scambi; continua ad essere inoltre uno strumento di rigore economico per gli Stati membri che possono accettarne i vincoli, nonchè una struttura atta ad accogliere le monete che hanno dovuto abbandonarlo.

In un primo tempo, l'obiettivo deve essere di giungere ad integrare tutte le monete in un medesimo sistema comunitario di disciplina e di solidarietà adattato alle possibilità di ogni economia. Questo sistema avrebbe tre componenti principali: delle norme di comportamento ed una solidarietà rafforzata, accompagnata da una condizionalità effettiva.

Le norme di comportamento devono permettere alle autorità monetarie degli Stati membri rimasti fuori dal serpente di condurre una politica di cambio compatibile e concorde con gli altri obiettivi di politica economica definiti in comune.

Il riconoscimento e lo sviluppo di un sistema europeo di diritti ed obblighi reciproci ha senso soltanto se è sostenuto da uno sforzo di solidarietà che permetta di alleviare le difficoltà dei Paesi più esposti e di dissuaderli dal ricorrere a misure unilaterali. Questa constatazione conferma la validità dei meccanismi già esistenti, come i prestiti comunitari per il sostegno delle bilance dei pagamenti, e porta ad ammettere la necessità di un potenziamento progressivo di alcuni di essi, come è stato del resto suggerito dalla Presidenza belga per quanto riguarda il sostegno a breve termine ed il concorso a medio termine.

Il carattere condizionale di questi concorsi finanziari dovrebbe essere considerato non soltanto come la naturale contropartita della solidarietà e come una garanzia politica per coloro che vi contribuiscono, ma anche come uno strumento di ritorno alla convergenza. A questo scopo, la sorveglianza del rispetto delle condizioni di politica economica dovrebbe essere notevolmente rafforzata, in particolare mediante esami più frequenti effettuati in comune nel corso del periodo.

La Commissione ha intenzione, altresì, di studiare l'interesse di una moneta parallela. Potrebbe essere utile, ad esempio, estendere — secondo modalità da precisare — l'uso dell'unità di conto europea ad altri settori oltre che alle finanze comunitarie, e specialmente al mercato internazionale dei capitali ed a certi contratti internazionali a lungo termine.

Infine, durante il periodo considerato, ed al massimo alla fine di esso, le responsabilità ed i mezzi del FECOM devono essere ampliati per permettergli di assicurare la coerenza delle politiche monetarie interne e contribuire alla gestione dei mercati dei cambi.

c) Per facilitare la convergenza e consolidare l'integrazione si dovrebbe avere, nel periodo di cinque anni che sta per iniziare, *uno sviluppo dei mezzi finanziari messi a disposizione della Comunità nei vari settori in cui questa può realizzare risultati migliori di quelli ottenibili da parte di ciascun Stato membro oppure contribuire, attraverso l'azione redistributiva del bilancio comunitario, alla riduzione degli squilibri interni. Si tratta essenzialmente, in un primo tempo:*

della politica regionale (è importante che sia presa una decisione positiva sulle proposte della Commissione relative al Fondo regionale);

della politica sociale;

della politica industriale;

della politica energetica.

In alcuni di questi settori, che corrispondono ad azioni permanenti, lo strumento del bilancio, appoggiato da proposte d'azione comune fatte dalla Commissione, fornisce il quadro naturale del programma annuo.

La Comunità dispone d'altro canto di strumenti di assunzione ed erogazione di prestiti atti a facilitare il finanziamento di investimenti prioritari. Un contributo proprio supplementare della Comunità è inoltre giustificato, sia per poter eseguire i nuovi compiti sopra indicati, sia per apportare a certi progetti il completamento fi-

nanziario che ne renderebbe possibile la realizzazione. La Commissione ha perciò proposto, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo, la creazione di un nuovo strumento finanziario a finalità strutturale basato sull'assunzione di prestiti e destinato a finanziare programmi di investimento di comune interesse; essa attende dal Consiglio una decisione positiva.

I fabbisogni comunitari, quali sono stati descritti, resteranno di molto inferiori a quelli di qualunque Stato federale. Bisogna, tuttavia, rendersi conto che non è possibile realizzare progressi sulla via dell'integrazione dei mercati e dell'unione economica e monetaria senza assicurare trasferimenti di risorse più importanti di quelli attuali, ma non tali da accrescere la parte della spesa pubblica totale nel prodotto interno lordo.

B) Il mercato unico

La Commissione propone di compiere in cinque anni i progressi nell'attuazione del mercato unico che sono necessari per l'avviamento dell'unione economica e monetaria.

La realizzazione di questi progressi non implica che il mercato comune sarebbe completamente paragonabile al mercato nazionale di ogni Stato membro. Sussisteranno ancora differenze assai importanti nelle legislazioni commerciale, sociale e fiscale. Ma l'unità del mercato si impone ogniqualvolta le legislazioni e le pratiche nazionali rappresentano, a causa della loro disuguaglianza, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti o dei servizi, oppure un onere supplementare per l'attività delle imprese.

a) Uno sforzo particolare deve essere fatto nel settore fiscale, specialmente — ma non esclusivamente — per quanto riguarda la fiscalità indiretta. Il recente completamento dei lavori relativi all'armonizzazione della base imponibile dell'IVA permette infatti di intraprendere nuovi progressi.

È anzitutto necessario che l'esame delle proposte già presentate dalla Commissione in materia di armonizzazione fiscale sia proseguito a ritmo accelerato in modo da giun-

gere, per quanto possibile, alla loro approvazione nel corso del 1978. Si tratta, in particolare, dell'armonizzazione delle accise che sono all'origine di numerose distorsioni di concorrenza.

Inoltre, la Commissione esaminerà le altre misure necessarie alla realizzazione del mercato unico. In relazione all'IVA, la Commissione esaminerà le condizioni necessarie per una armonizzazione progressiva del numero di aliquote utilizzate nei diversi Stati membri, e dei diversi livelli di aliquota applicabili alle merci ed ai servizi. La Commissione esaminerà anche la possibilità di costituire zone verso le quali le aliquote concernenti la fiscalità indiretta dovrebbero convergere.

In funzione dei progressi realizzati, la Comunità si pronuncerebbe, al più tardi alla fine del periodo di cinque anni, sui provvedimenti da adottare per giungere alla soppressione delle frontiere fiscali.

b) In materia di libera circolazione dei beni e dei servizi, la Commissione propone al Consiglio:

di adottare, sin dal 1978, un programma di semplificazione dei regolamenti doganali, e di armonizzazione in materia di legislazione e pratiche doganali;

di proseguire con vigore l'applicazione del programma di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, fissando le necessarie priorità;

di avviare una effettiva apertura dei mercati pubblici, e di proseguire nell'istituzione di un ambiente (diritto delle società e diritto commerciale) favorevole all'attività delle imprese europee;

di attuare un mercato comune dei servizi nel settore finanziario (specie assicurazioni e banche).

La Commissione, inoltre, intende proseguire in una azione energica contro qualsiasi misura nazionale che avrebbe un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari.

c) La realizzazione di una completa liberazione dei movimenti interni di capitali, accompagnata da un regime comune nei con-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fronti dei Paesi terzi, costituisce uno degli elementi essenziali di un'unione economica e monetaria. La Commissione farà delle proposte volte a favorire la libertà dei movimenti di capitali, parallelamente all'azione intrapresa per la convergenza delle economie.

d) Oltre agli sviluppi della politica agricola in corso, la Commissione ha proposto la soppressione graduale degli *importi compensativi monetari*, la cui permanenza falsa profondamente le condizioni di funzionamento dei mercati agricoli. I progressi scontati nella convergenza delle situazioni monetarie saranno un elemento essenziale di riuscita in questa impresa, che costituisce uno dei maggiori obiettivi del periodo.

e) Il pieno esercizio del *diritto di stabilimento* deve essere assicurato, sia per ragioni economiche che per dimostrare la realtà della comune appartenenza all'Europa. Sarebbe quindi opportuno eliminare rapidamente gli ultimi ostacoli esistenti in questo campo.

C. — *I Problemi strutturali e sociali.* Le nuove mutazioni necessarie al mantenimento della competitività dovranno essere attuate in un contesto meno favorevole al proseguimento della crescita ed in una situazione occupazionale estremamente difficile. Tutti gli Stati membri condividono gli stessi obiettivi specifici che si sono progressivamente imposti: ampliamento e modifica dello *stock* di capitale, indipendenza energetica, competitività nel quadro di una nuova organizzazione internazionale del lavoro.

Un intervento comunitario è dunque necessario, non solo perchè i problemi sono comuni, ma anche perchè la Comunità può e deve aiutare a percepirla e risolverli nell'ambito delle sue responsabilità proprie (mantenimento di un grande mercato, gestione della politica commerciale, competenza in materia di aiuti).

Su un piano più generale essa può contribuire all'elaborazione di una strategia globale di mutazioni settoriali, sulla base di una analisi comune della situazione attuale dei

settori e della loro prevedibile evoluzione. Si tratta in particolare:

di assicurare una migliore informazione reciproca degli Stati membri;

di verificare la concordanza tra evoluzioni ed obiettivi macroeconomici determinati in altra sede;

di prevenire le difficoltà che il nuovo orientamento della domanda può far sorgere in un certo settore.

La Commissione conta, così, di sviluppare rapidamente, con l'aiuto delle amministrazioni nazionali e delle organizzazioni professionali, un « quadro di comando settoriale » per migliorare la conoscenza, ancora molto imperfetta, delle strutture del mercato europeo.

a) Spetta innanzitutto alla Comunità di evitare, nelle *industrie colpite più gravemente* dalla crisi, che le reazioni degli Stati membri abbiano un carattere disordinato o puramente difensivo (moltiplicazione di sistemi di aiuto incompatibili con le regole del Trattato, protezionismo manifesto o occulto, eccetera), ed esercitare un'azione positiva con i mezzi di cui dispone. L'azione intrapresa dalla Commissione nel settore della siderurgia all'interno della Comunità come nelle relazioni commerciali con i Paesi terzi è un buon esempio. Altri due comparti — costruzione navale e tessili — richiedono sin da ora un intervento comunitario, di cui la Commissione ha precisato o preciserà i differenti aspetti davanti al Consiglio.

b) Nonostante che le prospettive immediate siano preoccupanti, esistono, sia nell'industria che nei servizi, dei *settori di crescita* il cui sviluppo sosterrà a medio termine l'espansione e l'occupazione (energia, aeronautica, telecomunicazioni, informatica, elettronica).

La Comunità deve provvedersi dei mezzi necessari per assumere il suo ruolo di potenza economica nei settori a tecnologia avanzata, che possono svilupparsi soltanto grazie alle risorse ed al mercato di un continente. Questo dibattito, complicato da pro-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blemi di concorrenza e di mercato, nonché da una preoccupazione esagerata del « giusto ritorno », non è mai stato veramente avviato. La Commissione presenterà prima del luglio 1978 un rapporto contenente i dati del problema.

c) La definizione di una *politica energetica* è una necessità per l'Europa, che deve ridurre la sua dipendenza verso l'esterno ed assicurare, pur stimolando la sua crescita, i considerevoli investimenti che sono richiesti in questo settore, ed attenuare le ineguaglianze fra Stati membri per quanto riguarda le importazioni di petrolio. Si tratta quindi di assicurare:

la definizione di orientamenti ed azioni comuni in materia di economie di energia;

lo sviluppo dell'energia nucleare in condizioni effettive di indipendenza, nonché di altre fonti alternative di energia;

la creazione di un vero mercato comune dell'energia, nel quale le condizioni di formazione dei costi e la loro trasparenza risponderebbero a regole comunitarie;

un contributo al finanziamento degli investimenti che saranno necessari;

la partecipazione della Comunità al dialogo avviato a livello mondiale.

d) Nel campo degli *investimenti pubblici*, l'istituzione, poi la realizzazione, di uno schema di infrastrutture di interesse europeo, contribuirebbero al complemento del mercato comune e fornirebbero una riserva di progetti disponibili per le azioni congiunturali.

Le modalità nazionali di stimolo degli investimenti privati devono ugualmente essere sottoposte a regole comunitarie precise, in modo da assicurare la coerenza delle scelte ed evitare distorsioni di concorrenza.

e) Il programma sopra tracciato favorirà il miglioramento dell'occupazione, perchè accelererà il ritorno alla crescita e faciliterà l'adattamento delle strutture. Esso deve essere accompagnato da una *politica sociale*, che appoggi gli sforzi degli Stati membri volti a creare posti di lavoro nei settori d'avvenire, ad adattare le strutture occupazionali esistenti ai nuovi dati economici, a portar

rimedio ai problemi delle categorie, specialmente a quelli dei giovani, delle donne.

Questi obiettivi saranno perseguiti nel quadro di un programma di azione sociale e conformemente agli obiettivi generali di politica economica.

La Comunità deve, in particolare, sviluppare una strategia comune per migliorare la struttura dei redditi. La Commissione proporrà la definizione di un limite minimo di protezione sociale, ciò che favorirà l'armonizzazione dei sistemi sociali nazionali. Essa proporrà inoltre alcuni elementi-quadro comuni in materia di diritto dei lavoratori, di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle condizioni di lavoro, che potrebbero figurare nelle convenzioni collettive.

Sarà opportuno, parallelamente, far progredire i lavori in corso sulla partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell'impresa.

L'attuazione di questi diversi obiettivi dipende largamente dall'azione delle parti sociali. Essa può tuttavia essere facilitata da un'azione a livello comunitario. La Conferenza tripartita costituisce un primo passo in questa direzione. In maniera più generale, sarà opportuno dare un impulso determinante alle altre forme di concertazione comunitaria.

CONCLUSIONI

Il proseguimento dell'Unione economica e monetaria deve apportare un contributo decisivo alla realizzazione dell'obiettivo comune di stabilità e di crescita. Essa rafforzerebbe la coesione comunitaria nel momento in cui si aprono le prospettive di un nuovo allargamento. La sua attuazione sarebbe determinante per il riordinamento del sistema monetario internazionale.

Il programma proposto a tal fine è, nel suo dettaglio, di natura tecnica. Nel suo principio è eminentemente politico e deve essere tradotto in atti: lo sforzo, nei prossimi cinque anni, dovrà dirigersi sulla convergenza delle economie, sull'attuazione del mercato unico e sullo sviluppo di politiche rispondenti ai problemi strutturali e sociali della Comunità.

Impegnandosi su questo programma, e contrallandone ogni anno l'esecuzione, il Consiglio europeo manifesterà l'importanza che annette all'avviamento dell'Unione economica e monetaria con il ricorso ad una politica molto concreta nel suo contenuto quotidiano, ma determinante nei suoi obiettivi e nelle sue ambizioni per l'avvenire in Europa.

RELAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5-6 DICEMBRE 1977 IN MERITO ALL'UNIONE EUROPEA

Il Consiglio europeo, riunito all'Aja il 29 e 30 novembre 1976, dopo aver esaminato il rapporto sull'Unione europea presentato dal signor Tindemans e le conclusioni dei Ministri per gli affari esteri, ha invitato questi ultimi a riferirgli annualmente in merito ai risultati conseguiti ed i progressi realizzabili a breve termine nei diversi settori dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo ha altresì definito una concezione comune di Unione europea, che si risolve nel rafforzamento della solidarietà concreta dei nove Stati membri e dei loro popoli, tanto sul piano *interno* che nei loro rapporti con *l'esterno*, come dimostra l'attrazione esercitata dalla Comunità. Esso ha constatato la necessità di porre gradualmente a disposizione dell'Unione gli strumenti e le istituzioni che necessitano alla sua azione. Esso ha considerato che l'Unione europea dovrà manifestarsi effettivamente nella *vita quotidiana* degli individui.

La presente relazione vuole esporre i progressi realizzati, o realizzabili a breve termine, nelle varie direzioni indicate dal Consiglio europeo.

1. SOLIDARIETÀ INTERNA

Il Consiglio europeo ha precisato che l'Unione europea dovrà edificarsi progressivamente, consolidando e sviluppando il patrimonio comunitario e assumendo i Trattati esistenti come base di nuove politiche.

Non occorre rilevare quanto, in un periodo caratterizzato da gravi difficoltà economiche e sociali e da un'evoluzione spesso divergente delle economie nazionali, la Comunità sia ostacolata nel consolidare e sviluppare il proprio patrimonio.

Nondimeno sono stati realizzati progressi. A titolo di esempio, nel corso dell'anno che sta per concludersi la Comunità ha definito il regime delle risorse proprie in materia di IVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo. Essa sta riesaminando il Fondo regionale ed il funzionamento del Fondo sociale (trattasi per l'appunto dei due settori di attività dei quali il Consiglio europeo dell'Aja aveva posto in rilievo l'importanza). La politica della ricerca ha ricevuto un nuovo impulso mediante la decisione di costruire il JET, che fornirà alla Comunità un ragguardevole strumento di ricerca in materia di fusione termonucleare controllata. Il programma di ricerca della Comunità per gli anni 1977-80 è stato messo a punto ed è divenuto operativo.

D'altra parte, i Trattati esistenti fungono effettivamente da base per lo sviluppo di politiche comuni. Nel 1977 ciò è avvenuto nel settore della pesca, nel quale sono stati realizzati progressi con l'instaurazione di un regime comunitario nella zona delle 200 miglia, sia per i pescatori della Comunità, sia per quelli appartenenti a paesi terzi. Analogamente, dinanzi alla gravità della crisi, si stanno delineando gli elementi di una politica industriale della Comunità, soprattutto per l'industria siderurgica, il settore tessile e la costruzione navale. Si sono altresì realizzati progressi nel settore della politica energetica.

Lo scorso anno il Consiglio europeo non ha omesso di sottolineare quanto la realizzazione dell'Unione economica e monetaria fosse fondamentale per il consolidamento della solidarietà comunitaria e per la creazione dell'Unione europea. In questo settore, senza dubbio il più complesso tra quelli oggetto della costruzione europea, il Consiglio non è rimasto inattivo poiché ha esaminato il rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie e di bilancio e dei meccanismi di credito a breve e a medio termine. Ha

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inoltre adottato gli orientamenti di politica economica in previsione dell'elaborazione dei bilanci pubblici del 1978, nonché il quarto programma di politica economica a medio termine. Dal canto suo, la Commissione ha presentato proposte in materia di prestiti e di investimenti nella Comunità, sottoponendo al Consiglio europeo nuove considerazioni sulle prospettive dell'Unione economica e monetaria.

Da quanto precede risulta che, quando esaminerà la presente relazione, il Consiglio europeo dovrà vagliare documenti provenienti sia dalla Commissione che dal Consiglio, che riguarderanno i principali aspetti dello sviluppo interno delle Comunità. Grazie a tali documenti, esso potrà prendere atto dei progressi compiuti ed eventualmente indicare le direzioni prioritarie della nostra futura azione nell'attuazione dell'Unione europea.

2 SOLIDARIETÀ ESTERNA

La solidarietà concreta degli Stati membri nei confronti del mondo esterno ha la possibilità di manifestarsi sia per quanto riguarda le materie comprese nei Trattati, sia per quelle che non sono da questi contemplate. Si constata infatti una tendenza, sempre più spiccata, dei Nove ad esprimersi con una unica voce nel settore della politica estera.

Per quanto riguarda le materie contemplate dai Trattati, la Comunità in quanto tale è sempre più frequentemente rappresentata nelle sedi internazionali in cui sono discussi problemi di sua competenza.

Il Consiglio ha deciso che, analogamente a quanto è avvenuto per la decisione del Consiglio europeo di Roma del 25-26 marzo 1977 relativa alla riunione di Downing Street tenutasi il 7 maggio 1977, in occasione delle future riunioni al Vertice su materie economiche riguardanti l'occidente, la Presidenza ed il Presidente della Commissione saranno invitati a partecipare alle sedute nel corso delle quali verranno discussi argomenti di competenza comunitaria. Le medesime disposizioni si applicheranno alle riunioni pre-

paratorie ed alle riunioni conclusive « follow-up »).

La presenza e il ruolo della Comunità nella vita internazionale è peraltro sempre meglio compresa dai nostri *partners*, ed anche dagli Stati che inizialmente rifiutavano di trattare con la Comunità. Una dimostrazione si è avuta, nel corso del 1977, con i negoziati sulla pesca tra la Comunità e taluni paesi dell'Est, nonché attraverso i primi contatti tra la CEE ed il COMECON, a livello ministeriale. D'altra parte, come per l'America latina, è stato avviato un dialogo con i paesi dell'ASEAN. Infine, è in corso di negoziato un accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese.

In materia di politica estera, grazie alla cooperazione politica esistente tra i nove Governi, questi sono spesso indotti ad esprimersi in comune, o previo coordinamento, sulla scena internazionale. I nove hanno esposto posizioni comuni alla conferenza di Lagos contro l'apartheid. Essi hanno istituito una concertazione permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riuscendo così a divenire un importante interlocutore in tutti i dibattiti che vi si tengono.

In previsione della riunione di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione, essi hanno presentato, secondo la consuetudine instaurata con successo al momento della CSCE, posizioni comuni ed hanno coordinato strettamente gli interventi e le iniziative.

Essi hanno reso noti i loro punti di vista comune su scottanti problemi dell'attualità internazionale, segnatamente con la dichiarazione sul Medio Oriente resa dal Consiglio europeo il 29 giugno 1977.

Essi hanno convenuto della necessità di definire e di adottare un atteggiamento concertato più risoluto nei confronti dell'Africa del Sud, ponendo l'accento su iniziative concrete, per incitare questo paese ad abbandonare la politica dell'apartheid. A tal fine essi hanno adottato un codice di comportamento per le proprie imprese impiantate nell'Africa del Sud.

Numerose iniziative comuni hanno permesso ai Nove di esporre le proprie posizioni a Governi di paesi terzi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati mantenuti i contatti regolari con gli Stati Uniti tramite le procedure convenute, ed anche con alcuni altri paesi industrializzati.

Durante gli ultimi mesi il dialogo euro-arabo è stato proseguito ed ha registrato progressi.

Sia nell'ambito comunitario, sia esternamente ad esso, i nostri Stati prendono via via la consuetudine di agire insieme e di esprimersi con una sola voce. In proposito il 1977 è risultato soddisfacente. Tale evoluzione è lungi dall'essere conclusa e deve essere attivamente proseguita durante i prossimi anni, ma, secondo il voto formulato dal Consiglio europeo dell'Aja, essa porta gradatamente alla ricerca di una politica esterna comune che costituirà un elemento base dell'Unione europea.

3. ISTITUZIONI

Nel novembre 1976 i Capi di Governo ribadivano la volontà di potenziare l'autorità e l'efficacia delle Istituzioni comunitarie, incoraggiando l'adesione dei popoli a tali Istituzioni, e confermavano la funzione direttiva del Consiglio europeo.

Negli ultimi mesi sono stati compiuti determinati passi in questa direzione.

Un documento interno, adottato a Londra in giugno, ha definito il compito, le modalità di funzionamento, di preparazione e di decisione del Consiglio europeo, nonché le modalità di adozione delle sue conclusioni. Tutte queste norme rafforzano l'autorità e l'efficacia del Consiglio europeo e confermano il ruolo di coordinamento svolto dai Ministri degli affari esteri nella preparazione di tali riunioni.

Nel medesimo intento i Ministri degli affari esteri hanno preso la consuetudine di esaminare due volte per semestre un documento (detto « Marlia ») che ha lo scopo di fornire un resoconto dei lavori effettuati dai vari Consigli settoriali, il che permette nel contempo una maggior convergenza degli sforzi ed una migliore visione globale.

L'efficacia del Consiglio dei ministri è stata incrementata mediante norme di proce-

dura, adottate in una riunione informale dei Ministri degli affari esteri a *Leeds Castle* in maggio, norme destinate a potenziare il ruolo della Presidenza nella fissazione dell'ordine del giorno, a rafforzare la funzione del Comitato dei rappresentanti permanenti e, limitando il numero dei partecipanti alle sessioni del Consiglio, a favorire il processo decisionale.

I Ministri hanno preso la consuetudine di risolvere, qualora l'attualità lo richieda, i problemi di cooperazione politica in occasione delle riunioni del Consiglio. Questa attenuazione della tradizionale distinzione tra riunioni del Consiglio e riunioni ministeriali di cooperazione politica — pur sempre nel rispetto delle procedure in vigore — contribuisce senz'altro ad una maggiore efficacia del meccanismo di decisione. Restando su questo tema, si è notato un leggero aumento del ricorso al voto di maggioranza in seno al Consiglio.

Quanto all'adesione dei popoli alle Istituzioni europee, essa migliorerà notevolmente grazie all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. La maggioranza degli Stati ha già preso le necessarie disposizioni per l'entrata in vigore dell'Atto del 20 settembre 1976 e permettere quindi l'organizzazione di queste elezioni nella primavera del 1978. Il Consiglio europeo dovrà fare il punto della situazione in proposito.

Il rafforzamento dell'apparato istituzionale europeo andrà proseguito in futuro tenendo conto, in *primis*, delle prevedibili conseguenze di un allargamento delle Comunità. In proposito, i Ministri degli affari esteri e la Commissione hanno già proceduto a scambi di opinioni informali.

4. L'EUROPA DEI CITTADINI

I Capi di Governo ritengono che l'Unione Europea debba tradursi effettivamente nella vita quotidiana dei singoli, concorrendo alla protezione dei loro diritti e al miglioramento del loro ambito di vita.

La dichiarazione congiunta dell'aprile scorso da parte delle Istituzioni europee (Consiglio, Commissione e Parlamento) relativa al-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la protezione dei diritti fondamentali va quindi vista alla luce di questa preoccupazione. Si trattò infatti di ribadire nella forma più solenne l'importanza che le Istituzioni europee annettono alla protezione dei diritti dell'uomo.

Il progetto di dichiarazione sulla democrazia in seno alla Comunità, su cui il prossimo Consiglio europeo potrebbe doversi pronunciare, si situa sulla stessa falsariga, dato che si tratta di proteggere, l'esercizio dei diritti politici dei cittadini.

Anche la protezione fisica delle persone rientra nell'ambito della cooperazione tra i Nove.

L'idea di una Fondazione europea è stata ripresa, nel marzo 1977, dal Consiglio Europeo di Roma, in un collegamento con la celebrazione del 20° anniversario del Trattato. La Commissione è stata incaricata di estendere una relazione sulla natura, il carattere e il finanziamento di siffatta fondazione. Tale relazione verrà presentata al prossimo Consiglio Europeo.

Altre iniziative andranno prese in futuro per rendere più sensibile nella vita quotidiana dei singoli la realtà della costruzione europea. Sono attualmente all'esame determinati fascicoli, per esempio nei settori della istruzione e della formazione professionale, della protezione dell'ambiente, della circolazione delle persone e degli interessi dei consumatori. Tali problematiche incontrano spesso ostacoli la cui gravità non va sottovalutata, pur risultando marginale rispetto all'obiettivo generale perseguito. Sarebbe utile che il Consiglio Europeo riaffermasse l'interesse che annette all'Europa dei cittadini chiedendo che venga affrettato lo studio delle pratiche che vi si riferiscono.

CONCLUSIONE

Come indicato a varie riprese dai Capi di Governo, la costruzione dell'Unione Europea costituisce un'opera progressiva e di ampio respiro. Da quando se ne parlò per la prima volta al termine della Conferenza dei Capi di Governo a Parigi nel 1972, la conce-

zione di un'Unione Europea è andata precisandosi e in questa direzione si sono compiuti progressi grazie soprattutto alla relazione presentata al Consiglio Europeo dal sig. Tindemans. Tuttavia in un anno non si possono realizzare grandi progressi e i dati positivi contenuti nella presente relazione non devono far dimenticare che su taluni punti fondamentali la costruzione europea non progredisce nella misura desiderata. Ecco perchè risulta utile la stesura di una relazione annuale, chiesta dal Consiglio Europeo dell'Aja. Essa permette di fare il punto della situazione, di sottolineare la continuità dei progressi della costruzione europea e di situarla in una prospettiva a lungo termine.

Il Consiglio si congratula per tale relazione, giudicandola uno degli strumenti che consentiranno di seguire fase per fase i progressi compiuti e da compiere sulla via della realizzazione della Unione Europea.

2) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5-6 DICEMBRE 1977 SULL'UNIONE EUROPEA

INTRODUZIONE

1. — Un anno fa, alla riunione dell'Aja, il Consiglio Europeo chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sui risultati ottenuti e sui possibili progressi a breve scadenza nei vari settori dell'Unione europea.

2. — Nei due anni trascorsi dopo il rapporto Tindemans i progressi compiuti sono stati piuttosto scarsi. Gli Stati membri hanno dovuto far fronte innanzitutto alla crisi economica mondiale, alla quale non si è veramente risposto a livello comunitario mancando le necessarie politiche comuni. In assenza di uno spirito di solidarietà, essi hanno concentrato le loro energie su misure puramente autonome. Agendo in tal modo, da-

to le dimensioni della crisi, non hanno beneficiato delle possibilità che solo un'azione comunitaria avrebbe potuto offrire. C'è però anche un aspetto meno negativo, e cioè il fatto che si è riusciti a preservare la sostanza delle realizzazioni comunitarie, vale a dire la libertà degli scambi fra gli Stati membri come pure, in larga misura, con il resto del mondo.

3. — Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, la Commissione propone di ridefinire e rilanciare il progetto di Unione economica e monetaria. Con questa azione economica e politica la Comunità sarà maggiormente in grado di superare quella che ha rappresentato fino ad oggi la sua principale debolezza, cioè l'incapacità a vincere l'inflazione e la disoccupazione.

4. — La Comunità si trova ora di fronte ai problemi di un secondo allargamento. È necessario adoperarsi perchè questo allargamento si traduca in uno sviluppo e non in un indebolimento. Ciò significa rimanere fedeli ai nostri obiettivi politici, sviluppando le azioni comuni, rafforzando le istituzioni e migliorando la cooperazione politica.

5. — L'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto costituirà un avvenimento di importanza fondamentale. La partecipazione diretta dei popoli dell'Europa agli affari della Comunità dovrebbe far sorgere un senso di responsabilità e conferire un nuovo impulso politico all'impresa comune.

6. — È in questo contesto che la Commissione presenta la sua relazione sull'Unione europea per il 1977.

L'ECONOMIA EUROPEA

7. — Inflazione e disoccupazione sono al centro delle preoccupazioni di tutti gli Stati membri. La Comunità, tuttavia, non ha ancora reagito pienamente alla crisi economica che ha reso disoccupati sei milioni e

mezzo di uomini e di donne: il cittadino europeo attende ancora che la Comunità apporti soluzioni concrete ai problemi che maggiormente lo assillano. Proprio la Comunità costituisce infatti il quadro più idoneo per combattere le cause strutturali del fenomeno.

8. — Dovendo affrontare gli stessi problemi, in questi ultimi tempi gli Stati membri hanno ravvicinato le loro posizioni in merito alle soluzioni che si impongono; il Consiglio ha così espresso il suo accordo su una strategia globale che comporta una politica coordinata e volontaristica di sostegno della domanda. Dal canto suo, la Commissione ha avanzato nel 1977 proposte rilevanti nel settore della politica regionale, del finanziamento degli investimenti strutturali e dell'aiuto ai giovani disoccupati.

9. — I risultati sono però insufficienti e gli sforzi devono essere proseguiti e consolidati. Si devono ad esempio migliorare le procedure di coordinamento delle politiche congiunturali, sviluppare i meccanismi di solidarietà di messa in opera dei mezzi finanziari atti a correggere gli squilibri della Comunità, rafforzare la coesione monetaria, e segnatamente reinserire il serpente valutario in un quadro comunitario conformemente alle raccomandazioni di Tindemans. La Commissione ha adottato — o appoggiato — varie iniziative in tal senso, e attende dal Consiglio decisioni positive sulle proposte ancora in sospeso.

10. — La Commissione ritiene in particolare che è necessario ora rilanciare l'obiettivo dell'Unione economica e monetaria, in quanto un approccio adeguato consentirebbe alla Comunità di apportare un contributo decisivo alla realizzazione degli obiettivi comuni della stabilità e della crescita e rafforzerebbe altresì la coesione della Comunità di fronte ai problemi dell'allargamento.

11. — Per un approccio corretto si dovranno combinare due elementi essenziali e complementari: in primo luogo, a breve ter-

mine, intensificare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, proseguire l'integrazione del mercato e applicare le politiche comuni e gli strumenti previsti per rimediare ai problemi strutturali e regionali; in secondo luogo, a più lungo termine, accelerare il processo di integrazione e individuare i mezzi che consentano il trasferimento alla Comunità di poteri economici e monetari di una certa portata.

12. — Questa riflessione conduce alla linea di azione seguente:

l'obiettivo deve essere riaffermato e conferire così le sue prospettive all'azione comune;

gli Stati membri devono, nel periodo che ora si inizia, dimostrare la loro determinazione con azioni concrete, preparando in tal modo il salto qualitativo che darà la sua impronta all'Unione.

L'EUROPA E IL MONDO

13. — Nel campo delle relazioni esterne si è registrato qualche progresso. Si guarda sempre di più alla Comunità come a un complesso unitario. Essa ha saputo venire incontro alle aspettative del mondo esterno svolgendo un ruolo attivo nelle sedi in cui si è istituito un dialogo, o fra i Paesi industrializzati (Vertice economico di Londra, CSCE di Belgrado), o fra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo (Dialogo Nord-Sud, UNCTAD). Le relazioni economiche bilaterali che la Comunità ha allacciato in tutto il mondo diventano uno strumento politico sempre più importante.

14. — La Comunità ha portato avanti i negoziati commerciali multilaterali con i suoi *partners* internazionali per sventare la grave minaccia del protezionismo. Dobbiamo sviluppare il sistema economico multilaterale in modo da estenderlo effettivamente su scala mondiale, a tutti i settori della politica economica esterna. Se non riusciamo in quest'azione, la Comunità, che è la prima potenza commerciale mondiale, rischia di

perdere l'accesso ai mercati esteri e alle fonti di materie prime e di energia.

15. — Ma soltanto se saremo disposti a modificare le strutture della nostra economia sarà possibile preservare un ambiente esterno compatibile con la prosperità e il pieno impiego nella Comunità. Dobbiamo perseguire una politica di riforme intesa a realizzare una nuova coerenza fra la nostra economia interna e quella del mondo esterno, tenendo conto in modo particolare degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Stimolando le loro economie, la Comunità non potrà che trarre vantaggio dal conseguente incremento del loro potere d'acquisto.

L'EUROPA E IL CITTADINO

16. — Attualmente la maggior parte degli europei pensano alla Comunità come a qualcosa di teorico e di remoto dalla realtà quotidiana. È necessario compiere sforzi sostanziali per rendere la Comunità familiare al pubblico, ed uno strumento a tal fine è l'idea, proposta nel rapporto Tindemans e da noi sostenuta, di una Fondazione europea: la Comunità sarà giudicata in primo luogo in base alla sua capacità di rimediare agli effetti della crisi e di gettare la fundamenta di un'Europa economica e sociale in grado di soddisfare le aspirazioni della gente comune.

17. — Giustamente l'accento è stato posto in particolare sulla tutela dei diritti fondamentali, come è stato ribadito nella recente dichiarazione solenne resa dalle istituzioni della Comunità. La dichiarazione che il Consiglio europeo formulerà sulla democrazia varrà a rafforzare questo impegno fondamentale.

18. — Dobbiamo inoltre dare un particolare risalto alle azioni della Comunità che possono incidere sulla vita di tutti i giorni. In tal contesto sono state adottate misure per la tutela dell'ambiente, per la protezione del consumatore e per gli scambi internazionali di giovani.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19. — Sotto questo profilo l'energia nucleare riveste una speciale importanza. In considerazione delle legittime apprensioni dell'opinione pubblica, la Commissione sta organizzando una serie di dibattiti pubblici allo scopo di promuovere una migliore comprensione di tutti gli aspetti dei problemi essenziali del settore.

20. — Nell'abolizione dei controlli alle frontiere interne della Comunità si è dovuta registrare una sconsolante mancanza di progressi. La scomparsa di questi controlli rappresenterebbe, agli occhi del cittadino medio, una pratica dimostrazione della realtà dell'Unione europea. Per raggiungere questo risultato, sono però necessari significativi progressi nel campo dell'armonizzazione fiscale.

LE ISTITUZIONI EUROPEE

21. — Come rilevato nel rapporto Tindemans, le Istituzioni della Comunità devo-

no essere rafforzate prima che si possa realizzare l'unione. A tale riguardo, l'elezione diretta del Parlamento europeo è un avvenimento d'importanza fondamentale. Dobbiamo adoperarci con tutto il possibile impegno perchè tale elezione sia un successo. Il programma della Commissione per il prossimo anno sarà improntato a questa esigenza.

22. — Dobbiamo inoltre migliorare il funzionamento quotidiano delle Istituzioni. E per noi motivo di compiacimento che il Parlamento europeo faccia già ora un più ampio esercizio dei propri poteri, e ci auguriamo che il Consiglio possa rendere più efficaci i suoi metodi di lavoro. La Commissione si propone di fare pieno uso dei suoi poteri di iniziativa. Essa potrebbe fornire un contributo ancora più valido all'operatività del sistema istituzionale se il Consiglio decidesse di conferirle, come proposto dal signor Tindemans, più ampi poteri esecutivi ed amministrativi: cosa che raccomandiamo in una relazione distinta.